

CDXLVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 27 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG
Disegno di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	17513
Votazione segreta della proposta di legge:	
Deputati TARGETTI ed altri: Durata in carica delle Amministrazioni comunali. (1085-B)	17513
PRESIDENTE	17513, 17521, 17537
Disegni di legge (Seguito della discussione):	
Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini. (1178)	17513
PRESIDENTE	17513, 17537, 17544
PUGLIESE, <i>Relatore per la maggioranza.</i>	17514, 17543
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	17521, 17540, 17543
CASALINUOVO	17540
NICOTRA MARIA	17540
CASSIANI	17540
FODERARO	17540, 17541
DE GASPERI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri.</i>	17540
GUTTITTA	17541, 17544, 17552
CAPPI	17542
MESSINETTI	17543
MICELI, <i>Relatore di minoranza</i>	17544, 17545
LARUSSA	17553
GERMANI, <i>Presidente della Commissione</i>	17553
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
PRESIDENTE	17553, 17556

La seduta comincia alle 16.

MERLONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nella sua riunione di stamane in sede legislativa, la I Commissione permanente (interni) ha approvato il disegno di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali ». (816).

Votazione segreta di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge dei deputati Targetti ed altri: « Durata in carica delle Amministrazioni comunali ».

(Segue la votazione).

Avverto che le urne resteranno aperte e che si proseguirà intanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini. (1178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla colonizzazione della Sila.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pugliese, relatore per la maggioranza.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'ampia discussione al Senato e quella esauriente di questa Assemblea, è venuto il momento di concludere.

I colleghi certo mi consentiranno di non tornare sugli argomenti già da me trattati nella relazione; mi rifarò quindi solo a quelli affiorati durante la discussione in quest'aula.

Tutti i settori della Camera son d'accordo su un punto: la necessità e l'urgenza di provvedere al problema della redistribuzione della terra nel comprensorio considerato e, contemporaneamente, alla esecuzione di lavori di bonifica e di trasformazione fondiaria che possano determinare sollecitamente e concretamente un notevole miglioramento nelle condizioni di vita delle nostre masse contadine. Su ciò — dicevo — la prima parte della relazione di minoranza ci trova perfettamente d'accordo.

La grande concentrazione della proprietà fondiaria del comprensorio considerato è data dalle cifre che già sapete: 29 proprietà superiori ai 1.000 ettari per ettari 78.300; 77 proprietà comprese fra 500 e 1.000 ettari per ettari 45.000; 92 proprietà comprese fra 300 e 500 ettari per ettari 35.000; 9 proprietà di società o banche per ettari 8.600. Un complesso cioè di ettari 167.000. E poi: demanio dello Stato per 19.000 ettari; 43 proprietà comunali per 35.000 ettari; 5 proprietà di enti ecclesiastici per 2.200 ettari. Totale delle proprietà superiori ai 300 ettari, 224.000 ettari. I rimanenti terreni, e cioè 277.000 ettari circa, appartengono a proprietari che possiedono meno di 300 ettari. Questi territori rappresentano perciò una delle zone di massima concentrazione fondiaria in Italia.

Su come si sia formata nei secoli tale concentrazione, l'indagine è allettante, ma basta accennarvi in questa sede a grandissime linee. Ricordiamo, fuggacemente, i conflitti della seconda metà del III secolo avanti Cristo fra Roma e la confederazione tarantina e i suoi alleati italici; la prima guerra punica e la seconda, quando alla fine dei conflitti tutte le terre, sin allora possedute dalle popolazioni sconfitte, diventano demanio dello Stato — *praedium populi romani* — e perciò distribuite con larghezza ai componenti l'ordine senatorio; le famiglie degli agricoltori scacciate e, sulle terre che un tempo possedevano, spianate le prime distese di quei latifondi che *Italiam perdidere*. E così il suolo, lavorato da ingegnosi e laboriosi lavoratori,

viene affidato a ciurme di schiavi che vi semineranno svogliatamente, qua e là, un po' di cereali e vi attenderanno alla custodia di armenti, di bovini, di suini, e il deserto e la sterilità invadono terre già ricche e feconde, divenute poi le zone più povere dell'Italia antica.

Nè voglio riandare al flagello della malaria, che compare verso il V secolo, giunta vi dall'oriente o dall'Africa, per mare, e che perseguita per secoli e secoli quelle plaghe, fino a quando — è questione d'oggi — un meraviglioso ritrovato scientifico non ne inizia la lotta vittoriosa. E, se la mia voce potesse giungergli, vorrei da questa sede inviare un saluto e un omaggio al grande scienziato il cui lavoro conclusivo ci consente oggi di operare in quelle terre con tanta disinvoltura. A mio parere, il suo nome può bene stare accanto a quello dei più grandi benefattori dell'umanità.

Le successive vicende e il dominio bizantino che, carico di bisogni, sfrutterà in modo atroce la sua colonia, sono, dopo il luminoso periodo normanno, un susseguirsi di governi oppressori, fin che si arriva al periodo peggiore, quello della dominazione spagnola.

Ma, senza risalire a epoche tanto remote, la causa più recente del consolidarsi del latifondo calabrese va ricercata nella grande leggerezza con la quale, agli albori dell'unità d'Italia, i governi di allora pensarono a barattare per poco denaro le terre incamerate dalla Chiesa e dallo Stato borbonico, anziché a migliorarle e ricavarne, sia pure con grandi sforzi e in base a un programma di lunga portata, un valore maggiore di quello attuato sin allora.

L'imprevidenza fu enorme per aver messo all'asta, venduto, per esclusivo bisogno di danaro, la massima parte delle terre demaniali: terre che si sarebbero potute cedere in affitto ereditario o, comunque, in qualsiasi forma di colonia migliorataria. I terreni, così disastrosamente venduti, mentre col tempo procurarono ai nuovi proprietari alcuni guadagni (di fronte alla poca spesa fatta per acquistarli) sia con la pastorizia e sia con i disboscamenti rovinosi, nessun vantaggio diedero allo Stato oltre il poco denaro ricavato dalla loro vendita, e nessun beneficio sociale fruttarono alle popolazioni della regione. Fu, così, la miseria e la rovina, con la distruzione di tutte le piccole industrie appartenenti ai vecchi feudatari (concia di liquerizia, tessitura del lino e della lana, ecc.).

Ho voluto accennare brevemente all'origine del latifondo per dimostrare come essa abbia

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

radici ben più profonde di quelle cui ha fatto riferimento l'onorevole Gullo; e non è imputabile perciò, come spesso suol farsi, a colpa di persone. Insomma, non è, come è stato detto, una legge punitiva che noi vogliamo fare, onorevole Capua, ma una legge che attacchi il male alla radice e crei una nuova, più stabile e giusta sistemazione.

È, la legge che noi abbiamo in esame, strumento adatto allo scopo? Abbiamo trovato la via giusta, o sono fondate le eccezioni avversarie? Ecco il punto. Il programma della creazione di unità poderali che questa legge vuole attuare trova conforto nei pareri dei tecnici, degli economisti, degli storici, o è un tentativo che noi vogliamo fare per creare, come si dice, un gruppo di privilegiati, peggiorando le condizioni della restante massa di contadini?

Onorevoli colleghi, vediamo un momento che cosa dice e afferma chi si è sempre occupato di queste cose. V'è la dimostrazione chiara, evidente, solare del danno enorme che apporterebbe uno spezzettamento puro e semplice del latifondo in piccole quote. V'è, in materia, un'esperienza secolare, tante volte ripetutasi.

Corrado Barbagallo, nella *Questione meridionale*, afferma (pagine 115-116-117) che «una certa giustificazione all'inerzia dei grossissimi proprietari meridionali di terre può essere trovata per altra via. Contro l'opinione corrente, le loro disponibilità di denaro liquido sono limitate. Il grande latifondista è ricco di terre che rendono poco, ma, in uguale misura, di oneri fiscali. Egli non ha l'amore per il risparmio, non il genio della speculazione lungimirante, non la pazienza di controllare direttamente i suoi affari. Anch'egli è quindi, di regola, un povero diavolo, così spiritualmente come economicamente. Tuttavia — fenomeno che costringe a meditare, sebbene parecchie volte, fin dalla feudalità e in sull'apparire del secolo XIX, si sia tentato di distruggere il latifondo, frantumandolo e «quotizzandolo» — dopo un certo tempo, le particelle di proprietà indipendenti che erano emerse scomparivano, riassorbite misteriosamente nel suo grembo, e il latifondo tornava a ricostituirsi.

Quale la segreta ragione del ripetersi di un fenomeno tanto preoccupante, che ha indotto taluno a giurare sulla fatale indistruttibilità del latifondo, e a condannare la «utopia» della sua trasformazione? Tale ragione risiede nel fatto che il latifondo risulta di economie e di elementi i quali si completano a vicenda — boschi, pascoli, cereali, piante erbacee, bestie, concime, acqua, ecc. — e questa orga-

nica culturale è bastata da sola a controbilanciarvi tutte le contrarie influenze, ad assicurare al latifondo la sua tenace vitalità o la sua vindice ricostituzione.

Il riconoscimento di tale fatto è perciò ricco di insegnamenti. E il primo di questi insegnamenti è il seguente: se cattivo sistema è stato quello di spezzare il latifondo senza badare a non disarticolarlo, a non distruggere l'unità organica che lo teneva in vita, peggior sistema è quello di ridurlo in minuscoli bocconi e affidare le sorti della sua rigenerazione a povere famiglie di contadini fittavoli o mezzadri o pseudo-mezzadri. Queste famiglie di coltivatori, divenute indipendenti, rimangono isolate, e perciò prive di quei benefici che la varietà degli elementi del latifondo non spezzettato offriva loro, e sono condannate a finire, insieme con la terra ad esse affidata, in una situazione peggiore di quella da cui credevano di essere fuggite per sempre.

E a pagina 120: «La proprietà infatti di qualche ettaro di terra, seminato a grano e coltivato estensivamente non è capace di dare un reddito, come reddito non dà una pecora sola, un solo bufalo, o un unico albero di ulivo, sicché può ben dirsi che il piccolo proprietario non è affatto agricoltore più felice di colui che lavora a giornata. Egli è carico di debiti e di preoccupazioni: è tenuto al pagamento di numerosi balzelli, onde, in gran numero di casi, è costretto a lavorare come giornaliero su terre altrui, o ad assumere la coltivazione di poderi non propri, o a praticare nel suo villaggio qualche umile mestiere manuale».

E, prima di lui, il Di Rudini in «Terre incolte e latifondo» nel *Giornale degli economisti* del 1895: «Con un fondo di uno o due ettari è dimostrato a luce meridiana che i profitti del contadino sono inadeguati alla sussistenza sua e della sua famiglia».

Se il nome del Di Rudini non dovesse piacervi perché marchese, mi rifaccio a un nome sul quale concorde è l'assenso: Giustino Fortunato, ne «La questione demaniale dell'Italia meridionale» (*Il Mezzogiorno e lo Stato Italiano* — Bari, Laterza, 1911 — pagina 88): «Quei contadini che dal 1806 in poi ebbero amica la sorte nelle ripartizioni demaniali non sono punto usciti ancora dall'abietta condizione di cafoni: tutt'altro. Le quote assegnate ai contadini che variano da 83 are a un ettaro e mezzo, secondo la fertilità del terreno, sono troppo piccole per dare sussistenza a una famiglia. La produzione è scarsa, la terra presto si esaurisce, ma corre pur sempre l'obbligo del canone

al comune e della fondiaria allo Stato. Allora la quota viene ripresa dal comune per inadempito pagamento, o è venduta per pochi soldi a un proprietario del luogo, o infine è ceduta all'usuraio per debiti contratti. A dir tutto, le quotizzazioni, come furono prescritte dalle leggi, non hanno agevolato nell'Italia meridionale se non il monopolio dei terreni nelle mani dei proprietari; esse, insieme con le nuove leggi di imposte, accrescono di giorno in giorno le grandi proprietà a danno delle piccole ».

E, venendo a studiosi più recenti, il Serpieri, ne *La riforma agraria in Italia*, a pagina 88, così si esprime: « La concessione di terre ai contadini deve essere individuale o collettiva? deve cioè avvenire distintamente a singole famiglie basandosi sull'appoderamento, o invece a gruppi — che diremo cooperative — di contadini? Su questo problema, in rapporto alle diverse concezioni politiche, i pareri non possono che essere discordanti. Per noi la risposta è semplice: secondo il tipo di agricoltura che sarà possibile, nel concreto, introdurre nel territorio da colonizzare, vi sarà da preferire la piccola o la grande azienda. Nel primo caso, e tenuto conto altresì della mentalità e delle tendenze dei contadini italiani, a me pare assurdo rinunciare all'appoderamento ed alla concessione dei poderi a singole famiglie coloniche. Nel secondo caso, invece, è logica la preferenza alle concessioni collettive, cioè a grandi aziende cooperative di contadini ».

E, più avanti il Serpieri, sempre ne *La riforma agraria in Italia*, aggiunge: « In rapporto con le condizioni del terreno e del clima, e quindi delle possibilità colturali e di impiego dei mezzi di produzione, l'agricoltura è varia. Esistono di essa tipi che impiegano, per unità di terra, scarsa quantità di lavoro e di capitale: sono i tipi di agricoltura che chiameremo estensiva. Altri tipi impiegano grande quantità di lavoro, ma relativamente poco capitale: sono i tipi di agricoltura che chiameremo attiva. Altri tipi infine impiegano grande quantità di capitale e relativamente poco lavoro: sono i tipi di agricoltura che chiameremo intensiva. Orbene, la superiorità economica delle grandi sulle piccole aziende è innegabile nei tipi estensivo ed intensivo; in quello attivo, per contro, è parimenti innegabile la superiorità della piccola sulla grande azienda. La ragione è ben semplice: il lavoro del contadino, disarticolato dalla impresa, è molto meno produttivo di quello del contadino imprenditore ».

Onorevoli colleghi, ho voluto soffermarmi su questo punto perché, per me, esso è fondamentale. Quando avremo dimostrato, come riteniamo di aver dimostrato, che la creazione di unità economicamente stabili è la via più opportuna, più sicura, per la creazione di un nuovo sistema economico-sociale che realizzi una più equa distribuzione della ricchezza, avremo risposto alle maggiori obiezioni: quelle fatte a questa legge dall'onorevole Alicata.

Resta in piedi ancora una osservazione dell'opposizione che, vi confesso, ha tenuto per più tempo anche preoccupato e perplesso chi vi parla, alla prima lettura dei programmi dell'ente. Quale sarà la sorte degli altri? — domandano gli onorevoli Mancini e Casalinuovo — quale la sorte dei non fortunati assegnatari?

Se siamo d'accordo sul fatto che ben 22 mila famiglie sono senza terra nel comprensorio, e 9 mila con pochissima terra, che cosa faremo sistemando 12 mila persone? « Peggioreremo la loro situazione », affermano gli onorevoli Alicata e Zanfagnini. « Voi accenderete una lotta feroce tra gli uni e gli altri », aggiunge il primo, e rincalza: « Non accusate poi noi di essere gli incendiari ».

Ora, prima di tutto l'ente, con la legge che ha in mano, deve fare di tutto per reperire quanta più terra è possibile, e se ci accorgeremo che, con i criteri fissati dalla legge, la sistemazione (che è nel nostro programma) dei contadini disagiati non dovesse attuarsi, potremo allora con altro provvedimento — e mi richiamo a quando ha detto l'onorevole Foderaro nel suo sforzo lodevole per rendere più perfetto lo strumento legislativo in esame — intervenire sui patrimoni dello Stato e di altri enti (trattasi di 57.000 ettari nel comprensorio).

A mio parere, però (e spero di non sbagliare), la sistemazione di 12.000 famiglie inevitabilmente migliora la posizione delle altre, diminuendo la pressione bracciantile dei disoccupati senza terra della zona.

Ma è bene precisare che la situazione non è identica in tutto il comprensorio. Per quanto costituisca un blocco ininterrotto, esso non rappresenta un territorio omogeneo. Per la natura del terreno e per l'ordinamento della proprietà fondiaria, si debbono considerare separatamente le varie situazioni. E quindi, in molte zone, onorevole Miceli, è da prevedere la sistemazione da lei consigliata.

A me pare ancora che sia sfuggito ai più un altro argomento fondamentale; esso è costituito dall'opera dei consorzi di bonifica,

dalle grandi opere di bonifica che debbono essere eseguite nella zona e che (specie per il comprensorio della bassa valle del Neto e per la piana di Sibari) sono di rilevante entità. Mentre infatti l'Opera per la valorizzazione della Sila ha predisposto ed avviato a realizzazione, per l'altopiano silano, un programma decennale di opere pubbliche di 6.300 milioni (programma di cui sono in corso di esecuzione opere, relative al primo anno, per un ammontare complessivo di 500 milioni), in base all'applicazione del piano Marshall sono stati approvati un programma quadriennale per complessivi 4.890 milioni per il consorzio della bassa valle del Neto e uno di 6.225 milioni per la piana di Sibari. E vi sono, per il primo anno, lavori in corso rispettivamente per 350 e 450 milioni.

A ciò si aggiunga che, a norma dell'articolo 10, si può imporre l'obbligo della esecuzione di opere di miglioramento fondiario nei territori suscettibili di trasformazione non espropriabili. Ed allora si vedrà (soprattutto tenendo conto del grande assorbimento di mano d'opera che i lavori di bonifica richiedono) che inevitabilmente la situazione della restante massa bracciantile dovrà assai sensibilmente migliorare.

Un altro punto importante è, per me, quello della situazione delle terre occupate sia a motivo della legge sulle terre incolte, sia da contadini « terrageristi ». Non v'ha dubbio, onorevole Mancini, che se noi ci proponessimo sistematicamente di estromettere dalla terra questa massa di lavoratori, non solo falliremmo il nostro programma, ma susciteremmo davvero la guerra civile in quella zona. Ne siamo ben convinti.

Si tratta di vedere come comportarsi con queste terre: per quelle ricadenti nella superficie da espropriare, che entreranno nella competenza dell'Opera, è evidente che, solo e soltanto nella misura in cui ai soci delle cooperative si darà organica sistemazione sulla terra, verrà meno anche l'obbligo di conservare la concessione provvisoria e precaria.

Per quelle, viceversa, ricadenti nelle superfici non soggette ad espropriazione è consigliabile conservare la concessione fino a quando la nuova situazione, venutasi a creare con la riforma e con la bonifica, non renderà più opportuna nell'interesse degli stessi cooperatori la revisione anche di queste concessioni.

In ogni caso, l'accusa che noi ci si proponga di scacciare i contadini i quali hanno in concessione cooperativa la terra è senza

fondamento alcuno. Tanto è vero che all'articolo 6 è detto: « i contratti di locazione dei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti », sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso ».

Risposto a queste che sono le osservazioni di fondo, giacché investono *in nuce* la legge che stiamo discutendo, passiamo alle altre.

Circa il costo dell'opera, e per quanto riguarda le opere che sarà possibile far eseguire direttamente al contadino con i contributi dello Stato, non v'è dubbio che l'ente dovrà attenersi a questo sistema là dove trattasi, onorevoli Foderaro e Cuttitta, di lavori di miglioramento che non abbiano bisogno della indispensabile coordinazione — e mi riferisco particolarmente alle quote —. Giacché è evidente che le grandi opere di trasformazione, le installazioni necessarie alla creazione dei poderi, le opere indispensabili per l'attuazione di piani d'irrigazione devono essere il risultato di un programma coordinato, aderente ad un razionale piano di trasformazione fondiaria. Mi consenta, quindi, l'onorevole Alicata di affermare che la razionalità è indispensabile se vogliamo effettivamente non solo procedere ad una redistribuzione della ricchezza esistente, ma anche — il che è più importante — a una trasformazione fondiaria creatrice di nuova ricchezza.

È bene aggiungere, in ogni modo, che nella spesa prevista di 20 miliardi è logicamente inclusa quella per l'acquisto delle scorte vive e morte (bestiame e attrezzi) ed il capitale di esercizio: spese che il contadino naturalmente dovrebbe fronteggiare e per cui egli mezzi non avrebbe se non gli venissero forniti dall'Opera.

Mi è molto facile rispondere all'amico onorevole Rivera, il quale in sostanza ha chiesto: che cosa volete fare nelle zone non irrigue, in Sila come nelle zone ioniche sottostanti? Riguardo la Sila, nella zona boschiva pensiamo di ricostituire il bosco massiccio noi anche con altre essenze (oltre il pino silano) di maggior pregio (pioppi, ontani, betulle, ecc.), e, nelle zone coltivabili, di mettere a coltura zone suscettibili di coltivazione. E poi: irrigazione dove è possibile; rotazioni che facciano prevalente posto a prati artificiali sia di medica, sia di trifoglio con conseguente carico stabile di bestiame corrispondente alle foraggiere così ottenibili; coltura della patata ed altre colture industriali, nonché di frumento di adatte varietà nei terreni migliori e di segale in quelli peggiori. Dove il pericolo dei geli è minore noi pensiamo di diffondere colture arboree (meli, peri, ciliegi) nonché colture esti-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

ve a produzione tardiva (vedi esperienze dei professori Tallarico e Tommasi, citate dall'onorevole Mancini). Per la patata pensiamo di indirizzarci verso migliori varietà (patate da semina) e migliore sistema di coltivazione: i campi sperimentali hanno dimostrato che con adatte concimazioni, con lavorazioni accurate, con l'uso di varietà appropriate, si passa da rese unitarie di 70-80 quintali a 200 quintali a ettaro; per il miglioramento dei prati asciutti, ci orientamo verso la diffusione delle essenze prative pabulari, gli spietramenti, e i piccoli lavori di sistemazioni idrauliche. In marina: a trovare l'acqua dove c'è, con pozzi artesiani, e a utilizzazioni di falde freatiche e dei corsi esistenti. Nelle zone asciutte, a rotazioni più razionali, in luogo del riposo pascolivo, a semina di foraggiere e loro migliore utilizzazione (erbai d'autunno, vernini, sulla, ecc.); a sistemazione dei terreni per migliorare le argille; a colture legnose nelle falde collinari. Particolarmente per queste zone sottostanti la Sila, per queste zone più suscettibili di investimento di capitali e di più grande afflusso di mano d'opera, per queste zone fino a ieri flagellate dalla malaria, noi raccomandiamo all'ente, onorevoli Cassiani e Larussa, di concentrare la sua attività e la sua attenzione, andando cauti negli esperimenti montani. E dicendo «andando cauti» non intendo dire, onorevole Mancini, che si possa far poco, ché ciò contrasterebbe con quanto ho detto prima e con quanto si è fatto nei paesi nordici e nelle zone montane dell'alta Italia.

Venendo alla questione del pagamento, che è previsto in titoli del debito pubblico al 5 per cento netto redimibile in 25 anni, e commisurato ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, non v'è dubbio che il criterio scelto eviti difficoltà e lungaggini nella valutazione degli immobili espropriati; esso risponde, secondo noi, ad equità, giacché non si può presumere che lo Stato faccia una valutazione del patrimonio, nel momento in cui deve pagare, diversa da quella che esso fa nel momento in cui deve esigere.

Circa l'estensione di 300 ettari, al di sopra della quale è data all'ente facoltà di espropriazione dei terreni suscettibili di trasformazione, si è fatto riferimento a questa estensione perchè essa corrisponde «grosso modo», nella zona, a quella media proprietà che a norma dell'articolo 44 della Costituzione dovrebbe essere aiutata dalla legge. In ogni modo, come ho detto nella mia relazione, nei riguardi delle osservazioni fatte a questo

proposito da alcuni oratori ripeto che si dovrà tener conto di esse in sede di coordinamento previsto dal disegno di legge sulla riforma agraria.

Richiamandomi alla possibilità dell'esproprio senza indennizzo, avanzata da alcuni oratori, e senza dilungarmi nella presunzione di legittimità del possesso, che è argomento per noi fondamentale, mi riporto a quanto ha detto l'onorevole Casalnuovo nonchè all'articolo 42 della Costituzione, il quale precisa: «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale». Ho voluto dare uno sguardo agli atti della Costituzione relativi alla discussione di questo articolo: non ho trovato invero eccezioni o proposte che siano state fatte in quella sede circa l'inciso «salvo indennizzo»; pertanto ritengo che i rappresentanti di ogni settore in quella Assemblea lo abbiano ritenuto pacifico. Ma in ogni caso, onorevoli colleghi, non potremo e non potremmo operare diversamente senza una modifica della norma costituzionale alla quale dobbiamo obbedire.

Ho ascoltato con molta attenzione il discorso dell'onorevole Gullo, particolarmente nel punto in cui egli sosteneva che, siccome all'articolo 42 della Costituzione è detto che «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti», tutta la proprietà al di fuori di questi è illegale e illegittima e pertanto non deve essere pagata.

Nella discussione al Senato il senatore Milillo citò una frase che alcuni contadini avrebbero detto al senatore Medici: «Si sa bene, per i proprietari vi sono sempre dei bravissimi avvocati che sanno trovare delle bellissime scuse, scuse che sembrano quasi vere». Vedo che — per fortuna — oggi di questi bravissimi avvocati che sanno trovare delle bellissime scuse che sembrano quasi vere, vedo — ripeto, per fortuna — che ve ne sono anche dall'altra parte: tutto il discorso dell'onorevole Gullo a questo riguardo potrà infatti essere, secondo me, discusso e discutibile, semmai, dopo che noi avremo fissato tali limiti e non prima.

Ma un'altra osservazione ha fatto l'onorevole Gullo — e l'ha richiamata l'onorevole Mancini — osservazione che può sembrare di un certo rilievo: come ve la sbrigate con i diritti di uso civico dei cittadini? Dire — come si dice all'articolo 9 — che i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, sono trasferiti sulla indennità di espropriazione non significa nulla.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

A questo proposito v'è da osservare che, per la legge anteriore e per quella vigente del 1927, n. 1776, i beni di demanio comunale e quelli pervenuti ai comuni dalla liquidazione dei demani ecclesiastici e feudali debbono essere divisi in due categorie (articolo 11, alinea a) e b): quelli convenientemente utilizzabili come bosco e quelli utilizzabili per la coltura agraria. I primi resteranno bosco e pascolo, migliorati per questa destinazione (articoli 12 e 14); i secondi (articolo 13) dovranno essere ripartiti fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune e, qualora l'estensione lo consenta (articolo 15), potranno essere affidati ad un delegato tecnico che avrà il compito di gestire i terreni, di trasformarli e poi di ripartirli. In sostanza i terreni adatti a coltivazione dovranno avere la stessa destinazione delle terre espropriate con la legge attuale.

Con la disposizione dell'articolo 9, questi principi non vengono a essere vulnerati. Invero, ove per avventura dovessero ricadere nella espropriazione terre sulle quali i contadini pretendono l'esercizio di uso civico, l'ente Sila eseguirebbe immediatamente quanto previsto dalle leggi sulla liquidazione degli usi civici, assegnando a lavoratori manuali della terra le terre espropriate.

In sostanza, l'ente Sila verrebbe a risolvere, con procedura immediata, liti che durano dinanzi ai commissari degli usi civici da moltissimi anni. Se questa ipotesi si verificherà, avverrà il contrario di quanto tuttora avviene. Infatti, sottratta la disponibilità della terra al proprietario, e poichè il prezzo non potrà essere pagato fino a quando non sarà liquidato l'uso civico, il proprietario avrà interesse ad affrettare quanto più è possibile la decisione della lite, onde venire in possesso almeno di quel che gli compete per indennità di espropriazione; con beneficio evidente degli utenti da un lato, perchè avranno la terra con l'assegnazione, e del comune dall'altro, perchè avrà il beneficio del capitale di esproprio.

Mi riferisco ora alle osservazioni di alcuni colleghi, relative al ritardo, all'enorme ritardo con il quale la terra verrebbe assegnata ai contadini, e ad alcuni calcoli fatti a questo proposito, secondo i quali i contadini stessi verrebbero a vedersi assegnata la terra niente meno che dopo nove anni dall'entrata in vigore della legge.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Mulini a vento. Io non ho mai detto questo.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. È stato detto allora al Senato.

MICELI, *Relatore di minoranza*. No, nessuno l'ha detto.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. È stato detto. È facile rispondere che detti calcoli sono completamente artificiosi ed errati: all'articolo 5 è detto che il Governo provvede entro il 31 dicembre 1951 all'approvazione dei piani di espropriazione, alle occupazioni di urgenza ed ai trasferimenti indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera. È chiaro che il termine del 31 dicembre è un termine massimo che certamente non ci proponiamo di raggiungere, anzi ho motivo di ritenere che l'approvazione dei piani di espropriazione, le occupazioni di urgenza ed i trasferimenti saranno compiuti entro un termine molto breve.

All'articolo 20 è detto che «l'assegnazione delle terre deve essere effettuata non oltre tre anni dal giorno dell'avvenuta presa di possesso da parte dell'Opera». Anche a questo proposito si comprende che (essendosi detto «non oltre») i tre anni rappresentano il termine massimo per l'assegnazione delle terre. È nostro interesse e nostro dovere di stimolare l'Opera a che questo termine sia ridotto al minimo indispensabile.

E veniamo ora all'articolo 18, nel quale è previsto un periodo di prova di tre anni. Su questo periodo di prova sono state sollevate molte critiche cui è necessario rispondere. Rispondo richiamandomi all'autorità del Serpieri il quale (vedi *Riforma agraria in Italia* — pagina 85) dice: «Devono essere particolarmente presenti le seguenti esigenze: la selezione dei coloni, l'impiego del loro lavoro in opere fondiarie occorrenti alla trasformazione, la risultante loro situazione economico-finanziaria, la conservazione e il miglioramento delle terre colonizzate. Della selezione dei coloni dicemmo — egli aggiunge — la fondamentale importanza: non si può avere che ben scarsa fiducia nelle selezioni preventive: le sole selezioni efficaci avvengono in base all'esperienza».

A me pare che queste affermazioni siano sufficienti a giustificare il tanto criticato articolo 18, che prevede appunto la prova dei tre anni. Ma anche dal punto di vista economico-sociale, non ritenete voi stessi più equo e più giusto che si assegni il podere a chi sia meritevole di possederlo, anzichè a chi, essendo riuscito ad averne l'assegnazione, non sappia coltivarlo utilmente per sé, per i propri familiari e per i giusti fini della produzione nazionale?

Richiamandomi a quanto è stato detto dagli onorevoli Cassiani e Larussa, non vi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

è dubbio che, al di fuori della sfera d'azione di questa legge (per la quale è ancora — a mio parere — indispensabile un maggior finanziamento), è necessario, per il progresso della nostra regione calabrese, un indirizzo concreto verso quelle forme di industrializzazione che possono e debbono integrare lo sviluppo agricolo della Calabria, la cui crisi è dovuta — sia ben chiaro — non, come erroneamente si crede, a un eccesso di popolazione, bensì a uno squilibrio fra popolazione e produzione. Giacchè la nostra Calabria, che ha 126 abitanti per chilometro quadrato di fronte alla media italiana di 146, soffre della esiguità del reddito individuale, pur essendo meno densamente popolata di altre regioni.

E non v'è dubbio che una ragione decisiva a favore della industrializzazione della nostra regione sia quella dell'aiuto che l'industria può offrire all'elevamento agrario della Calabria. Mi richiamo al « Saggio sulla economia rurale dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda » del La Vergne, il quale afferma che l'enorme successo della riforma agraria inglese della fine del secolo XVIII si riassume in una sola parola: il mercato; e cioè nella fortuna che quegli agricoltori ebbero di vendere le derrate agricole ad un popolo che non contribuiva a produrle.

E Carlo Cattaneo, parlando della rivoluzione agraria inglese dei due ultimi secoli, così si esprimeva nel 1857: « L'efficacia della riforma agraria fu tale che l'Inghilterra, la quale cento anni or sono raccoglieva per 12 ettoltri per ettaro, oggi ne raccoglie per 38, in tanto che più largamente vi si aumentarono gli altri prodotti campestri. Questo progresso dell'agricoltura equivalse dunque ad una triplicazione della superficie ultima. E provvedendo al più largo vivere di una triplice popolazione equivalse all'incruenta conquista di due regni ».

Mi consenta l'onorevole Mancini di rilevare come il voler affermare che questo progetto non si allontana dai provvedimenti presi in tempo di emergenza dai governi passati sia smentito da quanto ho detto al principio. E mi auguro che possa egli stesso (che ha parlato dimostrando una sì egregia conoscenza della storia del movimento contadino nella nostra terra) possa essere smentito dai fatti.

Devo poi una risposta all'onorevole Miceli per quanto riguarda il calcolo dell'enfiteusi: Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356, nel portare a 12 il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dei terreni, ha

avuto di mira, logicamente, fini fiscali. Occorre infatti procedere a una perequazione dell'imposta fondiaria e degli altri gravami fiscali che trovano la loro base nell'imponibile catastale. In un primo tempo si era agito aumentando l'aliquota complessiva per le imposte, le sovrainposte e i contributi vari gravanti sui terreni; successivamente si è ritenuto, invece, opportuno aumentare la base imponibile tenendo però conto del precedente aumento apportato all'aliquota dei nuovi carichi tributari. Così, malgrado i prezzi siano aumentati dal 1938 al 1947 di oltre 50 volte, l'imponibile anzidetto è stato aumentato di sole 12 volte. Senonché il carico tributario del terreno, ragguagliato al valore della moneta, è risultato non inferiore a quello del 1938.

Credo che l'onorevole Viola, il quale ha brillantemente sostenuto la tesi che debba essere affidato all'Opera nazionale combattenti il compito affidato oggi all'ente della Sila, sia tranquillizzato nel sapere che presto all'Opera verrà affidato tale compito in altre zone.

In merito poi alla osservazione degli onorevoli Casalnuovo e Capua sulla retroattività della legge, devo rilevare che l'articolo 25 della Costituzione, il quale stabilisce che « nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso », si riferisce — è molto chiaro — alla materia penale e non a quella civile. Ciò risulta in modo ancora più evidente ove si leggano gli atti e i resoconti dell'Assemblea Costituente. È vero che l'articolo 11 del codice civile si riferisce alla materia civile: ma noi siamo appunto qui per modificare quelle norme che, non vincolate dalla Costituzione, riteniamo debbano essere adeguate allo spirito dei tempi. La stessa cosa, del resto, abbiamo già fatto in materia di riforma dei contratti agrari.

È stato osservato altresì dagli stessi onorevoli Casalnuovo e Capua che la legge in esame non discrimina le aziende tecnicamente condotte ed attrezzate. A questa osservazione — che può parere fondata — rispondo che nella legge in esame si parla di terreni « suscettibili di trasformazione », mentre nelle altre leggi si parla di terreni « suscettibili di bonifica, irrigazione, miglioramento agrario ». Chi ha una certa pratica di queste cose vede bene che la formula « miglioramento agrario » comporta la possibilità di esproprio di terreni già trasformati ma migliorabili e che, in questo caso, l'eccezione è giustificata per le aziende tecnicamente condotte, mentre, in

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

base alla legge in esame, ove le aziende siano tecnicamente e modernamente condotte, è evidente che esse avranno già trasformato i terreni.

E veniamo al *leit-motif* di questa discussione, sul quale si sono soffermati gli oratori di vari settori: alludo ai poteri del presidente, del «proconsole» (come, con parola ormai legata a questa legge, è stato definito in Calabria il presidente dell'Opera da un amico comune a me e agli onorevoli Casalnuovo e Foderaro, nonché brillante giornalista, l'avvocato Migliaccio).

Non v'è dubbio che questo consiglio di amministrazione di 12 membri che assistono il presidente e che sono nominati e non eletti, così come è nominato e non eletto il presidente, proprio tutti i crismi della democrazia non li ha. Sarebbe ipocrisia sostenere il contrario. Ma voi credete davvero che sarebbe più utile in questo momento per il compito che l'ente deve esplicare — e fra questi particolarmente l'esproprio — un consiglio di amministrazione, nel quale convergano le rappresentanze locali dell'una e dell'altra categoria interessata, con le risonanze dei rispettivi interessi e delle rispettive passioni, che non un consiglio che sia emanazione del Governo, responsabile di fronte al Parlamento e al paese, in un compito che normalmente è affidato al potere esecutivo? Il controllo immediato del Parlamento investe la parte più delicata (l'esproprio), ed è esercitato da un comitato di tre deputati e tre senatori, eletti dalle Assemblee. Per il resto, siamo noi che dovremo vigilare, e vigileremo. E sono certo che, ove l'Opera (o, se più vi piace, il proconsole) non agisca secondo i compiti assegnati, la stampa e noi tutti saremo qui, vigili come non mai, a esercitare il nostro diritto, a compiere il nostro dovere!

Dovrei rispondere ad altre eccezioni e affermazioni. Ma quelle cui non ho risposto sono osservazioni, sono dettagli che potranno essere meglio messi in rilievo dall'applicazione stessa della legge. Noi abbiamo in cantiere altre due leggi di riforma agraria che dovranno essere con questa coordinate. Allora, forse con più fondatezza, potremo guardare all'una e alle altre, integrandole.

Voi sapete: siamo al varo di un provvedimento eccezionale. Siamo pronti all'imbarco. Qualche nuvola, che qualcuno dell'equipaggio vede qua e là all'orizzonte, deve proprio impedirci di salpare? Io sono certo, onorevole Giovanni Sampietro, che il cielo si farà sereno per la nostra fortuna, e per la fortuna della nostra regione e del nostro paese!

Onorevoli colleghi, prima di terminare questo mio dire, devo rivolgere al ministro dell'agricoltura una viva raccomandazione. È un dovere che stiamo compiendo, è un impegno costituzionale che manteniamo, è un atto senza dubbio eccezionale, questo. Abbiamo fiducia che dia buoni frutti. Ma a un patto, a una condizione: che la politica dei prezzi dei prodotti agricoli non sia abbandonata a se stessa. Particolarmente là dove talvolta il contadino, l'agricoltore non vede altra risorsa se non nella goccia di olio che si sprema dalla sintesi fotogenica di una bacca di olivo, o nella goccia di vino che gronda più generosa dal grappolo franto, ogni riforma fallirebbe se la crisi che ci preoccupa dovesse ancora aggravarsi.

Ma sono certo che in quest'ora, senza dubbio solenne per i destini della nostra regione, il Governo saprà, insieme con la politica riformatrice, tener l'occhio vigile sulla onesta tutela dei prezzi, che non è egoistica difesa di interessi di categoria, ma salvaguardia di qualche cosa di più sacro: di quella giusta remunerazione del lavoro alla quale tutti miriamo!

Termino dunque con questa speranza e con questo voto, sicuro di interpretare così la speranza dei contadini calabresi. (*Applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione della legge sulla colonizzazione della Sila.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la fine di questa lunga discussione, in cui stamane si sono avuti due nuovi interventi veramente notevoli e ampi, mi trova costretto a parlare più dell'ordinario, di quello che per me almeno è costume, appunto perché i due interventi di stamane richiedono una risposta esauriente. Sarò, perciò, un po' frammentario, ma questo è tanto più inevitabile in quanto il periodo di tempo intercorso fra gli interventi di stamane ed ora è stato così breve che non ho potuto fare la sintesi delle ultime osservazioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

Questa legge viene alla Camera dei deputati dopo una lunga elaborazione del Senato e la approvazione della legge ha portato — notiamolo bene — notevoli mutamenti al testo originario, pur senza modificarne la struttura essenziale. Questi notevoli mutamenti hanno sollevato anche vivacissime discussioni al Senato e sono stati approvati dopo un ampio esame, esame che noi dobbiamo ripetere naturalmente in questa sede con la massima libertà.

Si è sempre parlato di un progetto governativo, si sono fatti attacchi al progetto di legge del Governo, senza tener conto che questo disegno di legge è il risultato, ormai, di una collaborazione — che a me pare estremamente fruttuosa — fra l'altro ramo del Parlamento e il Governo stesso.

Riprendendo, dunque, questo esame, la prima questione che è sorta anche nella Camera, e che è stata ripetuta questa mattina e ampiamente trattata dagli onorevoli Miceli e Sampietro, verte sul carattere di questa legge. Vi è chi l'ha definita il prologo della riforma fondiaria, e questa affermazione è venuta da settori e uomini diversi. Vi è, invece, chi ne ha diminuita l'importanza e l'ha considerata come una nuova edizione, riveduta e peggiorata, del decreto legislativo del 1926, che trasformava l'Opera dei combattenti in un ente di colonizzazione, e della legge sul latifondo siciliano: due esperimenti legislativi che hanno dato i loro frutti buoni e i loro frutti cattivi, ma di fronte ai quali noi pensiamo, lo hanno affermato anche parecchi oratori nelle due Camere, che si tratti di esperimenti sostanzialmente diversi.

È bene affrontare questo concetto del significato della legge, perché non può sfuggire ad alcuno che quello che noi oggi facciamo ha, comunque, una sua importanza nel quadro generale della riforma fondiaria.

È questa legge una semplice continuazione dei sistemi vigenti nel ventennio fascista, per arrivare ad una colonizzazione più o meno estesa, con successiva distribuzione di terre? Oppure si è voluto tracciare una strada, la quale muova da presupposti diversi e tenda a fini essenzialmente diversi? Questo secondo concetto è stato affermato stamane dall'onorevole Sampietro con molta efficacia e molto vigore. Successivamente, invece, l'onorevole Miceli ci ha sepolto sotto la sua cultura particolare in questa materia. Io gliela riconosco, come pure gli riconosco la dialettica, certamente molto abile, anche se, per me, non convincente. Egli ha voluto

dimostrarci che noi eravamo tornati indietro rispetto al passato. È questione di gusti, di opinioni, ma non di dati obiettivi.

L'argomento principe dell'onorevole Miceli è stato questo: non si è invocato l'articolo 44 della Costituzione, ma semplicemente l'articolo 42. Credo che questo argomento formale abbia una rilevanza molto scarsa. Nella relazione, con cui il progetto di legge veniva presentato al Senato dal Governo, si diceva esplicitamente che lo si considerava come un inizio della riforma fondiaria, sia pure con caratteri particolari. Che non sia stato richiamato un articolo o l'altro — quando questo articolo 44 è stato poi richiamato ampiamente in tutte le discussioni successive — è una cosa di modesta importanza.

La distinzione fondamentale è questa: mentre con il decreto del 1926 non si distingueva tra piccola, media e grande proprietà, noi nel disegno di legge in esame abbiamo fissato questa distinzione e la abbiamo fondata sul principio dell'articolo 44 il quale, mentre parla di limitazione della proprietà, parlando anche di tutela e di difesa della piccola e media proprietà, contiene il principio, quindi, di limitazione della grande proprietà. Perché non si concepirebbe una difesa della piccola e media, insieme ad una limitazione di quella proprietà che noi consideriamo piccola e media.

Quindi, la limitazione della grande proprietà — e questo l'ha riconosciuto anche l'onorevole Sampietro — è stata introdotta nell'articolo 2, anche se in una forma particolare.

Si fissano i limiti dell'attività dell'ente, in maniera anche imperativa, in quanto non si conferisce più quella facoltà di espropriare che già aveva avuto l'Opera dei combattenti, che aveva espropriato anche terreni trasformati; e oltre a grandi proprietà aveva espropriato anche piccole proprietà, come nella zona del Volturno e del foggiano. Nel disegno di legge si fissa un compito obbligatorio per l'ente che farà la riforma: quello di espropriare e procedere alla distribuzione dei terreni appartenenti a proprietà superiori a trecento ettari.

Questo è il concetto essenzialmente nuovo in questa legislazione ed è il primo accenno al limite della proprietà che, in ottemperanza all'articolo 44, noi poniamo in un disegno di legge che io confido sarà presto una legge. È perciò che, forse, anche se si è voluto sminuire l'importanza di questa legge, essa ha tuttavia suscitato tanta opposizione da tutte le parti. Riconosco che queste opposizioni sono state

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

molto ampie e tutti gli oratori di opposizione, pur mostrando di avere uno sviscerato amore per coloro che dovranno essere i beneficiari dalla legge e per il principio essenziale contenuto nella legge stessa, tutti l'hanno strettamente abbracciata, per soffocarla, hanno voluto abbellirla e adornarla come si fa con un cadavere. Anche i cadaveri si adornano per porli nella tomba e mi pare che lo stesso si sia tentato di fare per questa legge.

Su questo io ritornerò più ampiamente quando parlerò della necessità di uscire con rapidità dallo stato di incertezza attuale che nuoce a tutti, quando cioè ritornerò sull'argomento dell'urgenza per la definizione di questo provvedimento legislativo. Ma devo dire che tutte queste critiche rivolte sempre con la salvaguardia del principio, con la dichiarazione del principio di fedeltà, di accoglimento dell'ispirazione del progetto, molte volte — sempre direi — fatte con la massima buona intenzione, hanno un semplice effetto ritar-datario.

Nessuna legge è perfetta ed è forse una illusione la nostra, di noi giovani, come legislatori (non come anni), di fare delle leggi definitive, e non di fare delle leggi che contengano dei principi essenziali stillati in pochi articoli, lasciando che il regolamento prima e la pratica dopo adattino la legge alle circostanze, permettendo successive integrazioni dove ce ne sia bisogno. Noi vogliamo nelle nostre leggi inserire tutto il perfetto e tutto il perfezionabile, vogliamo fare sempre delle leggi definitive, illudendoci sempre troppo sul risultato.

Noi abbiamo delle leggi che sono fatte in un momento di transizione, come la stessa Costituzione è stata fatta in un momento di transizione, leggi, quindi, che richiederanno sempre, nel corso della loro pratica applicazione, dei notevoli ritocchi di dettaglio, naturalmente mantenendo fermi i principi fondamentali, ma ritocchi che l'esperienza sola ci dirà quali dovranno essere.

Fissato così il principio della legge, si deve veramente ammettere, che, sia pure con una forma particolare inerente ad una zona tutta particolare (come è stato riconosciuto da molti oratori), si tratta di una vera applicazione del principio del limite alla proprietà e quindi dell'articolo 44 della Costituzione.

Vediamo quali sono prima i criteri tecnici della riforma (perchè si è obiettato contro questa legge con motivi anche di ordine tecnico) e poi i criteri sociali ai quali noi tendiamo, e, quindi, la procedura di applicazione della legge.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

SEGGI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. V'è una possibilità di arrivare ad un miglioramento tecnico dei territori considerati? Non è che io voglia impostare una riforma come un semplice procedimento di natura tecnica, fondata sul criterio semplicemente produttivo. Credo che questo lo abbiamo detto troppe volte perchè sia necessario ripeterlo. Tuttavia, se dovessimo, di fronte ad una impostazione di una riforma che ha lo scopo di portare giovamento serio a delle masse contadine, riconoscere l'impossibilità tecnica, dovremmo dire che la riforma, in questo caso, in queste zone, non si dovrebbe fare, ma si dovrebbe spostare in altre zone. Dico questo perchè vi è stato qualcuno che ha presentato la impossibilità tecnica di passare dallo stato attuale di distribuzione della proprietà ad uno stato diverso, in quanto non sarebbe possibile modificare la tecnica culturale di quella regione.

Ora noi, in questo nostro progetto di legge, nelle discussioni che si sono avute, abbiamo detto che, pur ponendo a base dell'azione un principio di natura sociale, che è quello dettato dall'articolo 44 della Costituzione, cioè quello di arrivare alla redistribuzione della proprietà, abbiamo anche l'altro scopo (il quale si concatena con il primo, ed in un certo senso lo sviluppa, nel senso cioè di stabilire una equità sociale), di dare sulla stessa terra maggiori possibilità di vita, maggiore benessere a molti lavoratori. Questo concetto è stato espresso da molti oratori, e poichè questa possibilità è stata negata, e dato che sono stati discussi anche alcuni concetti tecnici, gli indirizzi tecnici della riforma, io devo dire alla Camera, per mia tranquillità e per tranquillità dei colleghi, alcune cose e dare una risposta su questo punto.

È stato il primo oratore, l'onorevole professore Rivera, ad impostare questa questione prima in Commissione e poi in aula. Egli ha sostanzialmente detto: «Siete degli illusi; la situazione obiettiva è tale che, tolte le zone irrigue — ed in quella zona le parti irrigue non sono molte, in quanto le possibilità irrigue saranno certamente già tutte sfruttate — l'aridità del clima è quella che è, è contro di essa non vi è nulla da fare. È questo, il regno del pascolo, direi anzi del pascolo primitivo, del pascolo naturale. Non v'è possibilità di andare oltre, in quanto questo sistema è il migliore dal punto di vista produttivo, perchè assicura il maggior rendimento e il maggior benessere anche alle povere popolazioni co-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

strette a questa vita primitiva ». Io credo che l'onorevole Sampietro abbia studiato il problema (è un tecnico anch'egli ed è un tecnico di una regione che soffre non di siccità, ma anzi, se mai, di eccessiva umidità), abbia esaminato il problema dicevo, abbastanza compiutamente, ma io, che sono di una regione la quale soffre di un clima che è peggiore di quello della Calabria, posso invece affermare che questa premessa negativa assoluta posta a qualunque possibilità di trasformazione nel Mezzogiorno, al di fuori delle zone irrigue (che nel Mezzogiorno sono in percentuale assai modeste rispetto a tutto il territorio), è una pregiudiziale che dal punto di vista tecnico non si può accettare. Sarebbe come negare che vasti territori della Sardegna, della Sicilia, delle Puglie, che non potranno avere mai irrigazione perché vi è l'impossibilità pratica di attuarla, siano suscettibili di un miglioramento della loro situazione colturale, miglioramento che comporta maggiore produzione, maggiore impiego di mano d'opera, maggiore benessere generale.

È questa una affermazione che debbo respingere e debbo negare il presupposto e le sue conseguenze. Quando pensiamo, in realtà, ai vasti territori aridi riscattati non dico dalle colture legnose ed arboree — che hanno sempre un limite di economicità in quanto non possono estendersi oltre certi limiti — se pensiamo, dicevo, a quella risorse dell'arido-coltura, di cui si occupa la tecnica moderna su varie zone, certamente più aride di quelle che noi veniamo considerando, dobbiamo dire che questa pregiudiziale posta da molti — ed anche in tempi antichi — se può valere per quella che fu la battaglia del grano, cioè per una trasformazione colturale, a nuova coltura granaria, non può sussistere per altri indirizzi. Le direttive di trasformazione colturale possono conciliarsi naturalmente con le esigenze che si manifestano nel clima arido in cui si deve operare la trasformazione.

Noi con questa trasformazione colturale non vogliamo fare una specie di battaglia del grano, perché questo sarebbe un grosso errore tecnico, che può compiersi sotto l'influsso di talune necessità del momento, come in tempo di guerra, o per sopperire a situazioni contingenti, come in caso di disoccupazione. Ma, noi abbiamo altre direttive che tendono a migliorare le colture foraggere, e certe essenze arbustive, le quali ci permettono di estendere le colture più varie ed aumentare quelle che sono le possibilità di produzione in questa parte del Mezzogiorno.

I criteri tecnici della riforma sono stati già enunciati nella prima relazione, e sono stati successivamente discussi al Senato; attualmente sono stati accennati nella relazione alla Camera e sono tuttora in discussione.

Questa trasformazione tecnica colturale è certamente anche collegata con l'applicazione della riforma dal punto di vista della redistribuzione della proprietà, e, quindi, dal punto di vista giuridico-sociale noi non abbiamo una formula assoluta e preconcepita.

Si è parlato della questione dell'appoderamento. L'appoderamento è ben visto da qualche tecnico dell'estrema sinistra, mentre altri dello stesso settore lo rappresentano come eccessivamente oneroso. Anche in altri settori alcuni ben vedono questi appoderamenti, ma ripeto, anche in questi stessi settori si trovano gli avversari.

In realtà, noi non possiamo trovare una formula, la quale sia una formula di trasformazione colturale che possa essere applicata uniformemente a tutte le regioni e a tutte le zone di una stessa regione. Noi dobbiamo esaminare le varie situazioni sotto diversi aspetti: sotto quello della natura del suolo, rispetto alla distanza dei centri abitati dalle terre da coltivare, come rispetto all'altitudine, anche perché l'appoderamento in forma sparsa non è ovunque praticabile ed ovunque necessario, quando si consideri l'appoderamento in senso tecnico. Dunque, noi non pensiamo ad un appoderamento di tutti i 60 mila ettari che noi avevamo calcolato, cifra che abbiamo rettificato dopo un più profondo esame della situazione, rispetto ai dati statistici dei quali eravamo in possesso un anno fa.

Infatti, quella primitiva cifra di appoderamenti, comportava un onere eccessivo, e consentiva un insediamento minore di contadini, mentre noi dobbiamo tener conto di un maggiore numero di insediamenti sulle terre da parte dei contadini, per cui noi dovremo addivenire anche ad insediamenti sul tipo di quelli ricordati con tanto favore stamani dall'onorevole Miceli; ma dal dire che noi possiamo contaminare il sistema di insediamento sparso, con un sistema di trasformazione diverso da quello dell'appoderamento e dal prevedere la creazione di aziende complete o di proprietà particellari, che offrono pure la possibilità di vivere alle famiglie coloniche, all'adottare esclusivamente un tipo di lottizzazione, che l'onorevole relatore ha così bene confutato, vi è un grande divario. Noi non possiamo illuderci sul risultato di certe quotizzazioni! Certamente qual-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

che quotizzazione, qualche piccola assegnazione è riuscita, ma, onorevole Miceli, si tratta di poche zone di trasformazione attraverso le quotizzazioni, poche zone nelle quali vi sono state delle condizioni particolarmente felici dal punto di vista obiettivo del terreno e vi sono state anche delle condizioni particolarmente felici dal punto di vista della situazione economica, perché tutte le ricordate quotizzazioni ben riuscite sono appoggiate su una cultura fondamentale: la vite. Senza la vite nessuna quotizzazione sarebbe riuscita, perché solamente quella è la quotizzazione che può dare su una piccola superficie largo impiego di mano d'opera e un largo reddito.

In questo dopo guerra tale quotizzazione si è applicata anche nei « castelli romani », che sono in condizioni particolari; ma questo tipo di quotizzazione non si può estendere a tutte le culture, sia perché la natura dei terreni non si presta, sia perché siamo di fronte ad una situazione economica tale che non ci consente di puntare in vaste estensioni su questo tipo di economia contadina. Sarebbe errore se puntassimo su un sistema economico il quale è destinato certamente a delle gravi incertezze nel futuro. E non voglio dire che la crisi attuale sia permanente; voglio dire semplicemente che non possiamo estendere, oltre certe misure, le nostre coltivazioni di vite appunto per non aggravare lo stato di pressione a cui questa produzione è soggetta nel momento attuale.

Quindi dobbiamo cercare di tendere verso altri indirizzi culturali, e questi indirizzi li troviamo in una consociazione delle culture leguminose con le culture cerealicole. Non è più permesso di procedere ad una semplice quotizzazione e lasciare che il contadino si getti sulla cultura più pronta, cioè il grano o la vite, perché quotizzazioni imperniate su questi principi sarebbero destinate a fallire, sia perché le culture cerealicole esaurirebbero rapidamente i terreni in cui sono praticate, senza possibilità di avvicendamento (come avverrebbe se le quote fossero ristrette, come è stato sostenuto da qualcuno), sia perché l'estensione dell'arbusto della vite si presenta, dal punto di vista economico, in questo momento pericolosa.

Ed allora, ne vengono delle limitazioni all'indirizzo da seguire. Noi dobbiamo graduare questi nuovi indirizzi della trasformazione, graduarli secondo le possibilità economiche attuali, secondo anche la possibilità della terra, la quantità della terra, la qualità della terra e la situazione della terra stessa,

perché non tutte le terre si prestano agli stessi tipi di colonizzazione.

È per questo che del tipo di trasformazione non si è fatto cenno nella legge, è per questo che nella legge non si è detto quale sarà la massima e la minima estensione del podere. Non si può dirlo; questa è questione di adattamento dei principi della legge alla situazione obiettiva. Nella zona agricola della valle del Neto noi possiamo avere poderi di minima estensione, perché si tratta di terreni irrigui, ma questi poderi richiedono investimenti grandissimi in opere pubbliche. Quando si accenna alle 800 mila lire ad ettaro ci si riferisce alle zone irrigue e agli investimenti non solo privati, ma anche pubblici, perché i canali primari e secondari di irrigazione sono opere pubbliche, e, in questo caso, a carico dello Stato. Quindi, si deve tener conto anche di questo costo complessivo per valutare la possibilità di trasformazione. Noi potremmo avere in questi casi poderi piccolissimi nei quali, specialmente vicino ai centri abitati, si potrebbero praticare culture erbacee di alto rendimento dal punto di vista della produzione e di alto impiego di mano d'opera. Ma questo tipo di coltura non potrà essere esteso totalmente. Gli otto mila ettari circa non possono essere trasformati tutti a cultura ortense; occorrerà studiare tipi diversi, adottando diversi indirizzi di trasformazione.

Perciò nella legge non possiamo dire quanto dovrà essere assegnato a ciascuno dei nuovi assegnatari, e non possiamo dirlo per questa differenza delle condizioni obiettive nelle quali si svolgerà l'assegnazione nella Sila e nei territori sottostanti alla Sila, in cui vi sono varietà notevoli fra territori e territori.

Potremo avere poi, dei contadini i quali siano completamente privi di terra e che debbano trasmigrare lontano dal paese; e allora occorrerà aggiungere agli altri costi della trasformazione la casa, perché il contadino non può essere costretto ad abitare in una capanna o a fare come fa oggi, che si reca sul luogo del lavoro il lunedì e ne riparte il sabato, dormendo alla meglio, magari all'addiaccio, nel terreno a lui concesso. Queste forme di adattamento precario dobbiamo cercare di superarle per arrivare ad una permanente sistemazione del contadino, che sarà quindi diversa secondo le zone, secondo la distanza dagli abitati, secondo il tipo di trasformazione, asciutta od irrigua, e secondo il tipo di coltura che si introdurrà.

La legge perciò tace, deve contentarsi di fare affermazioni di natura generale, lascian-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

do poi che i piani di trasformazione (che saranno approvati naturalmente dagli organi governativi) si adeguino a quelle situazioni così variabili che tutti noi conosciamo e che ho sommariamente indicato.

Si è anche rimasti preoccupati perchè, ad esempio, non si parla dei borghi e l'onorevole Nicotra ha presentato un ordine del giorno che io accetto pienamente, in quanto questo problema dei borghi è un problema che teniamo presente e la trasformazione fondiaria è basata su di essi in molti luoghi, in cui i terreni da trasformare siano troppo lontani dai centri abitati.

La creazione di borghi di servizio o di borghi residenziali è uno dei principi della nuova tecnica del dopoguerra della trasformazione fondiaria, in contrapposto a quella dell'estensione indiscriminata dell'appoderamento, come insediamento sparso. Noi abbiamo visto nel Mezzogiorno che l'insediamento sparso non è gradito, perchè priva i contadini di comodità e non soddisfa alle necessità morali e materiali che essi sentono. Perciò il principio dei borghi è stato oggi introdotto in tutti i comprensori di trasformazione fondiaria. Esso anzi è stato introdotto in questa zona particolare, in quanto, per esempio, è già stato finanziato nel programma di quest'anno sui fondi E. R. P. uno dei borghi che dovranno sorgere nella Sila.

Perciò, dal punto di vista tecnico, noi dobbiamo stare alle relazioni, alle indicazioni di natura generale, lasciando i piani di trasformazione, che sono una esecuzione della legge, al potere esecutivo. Questi piani devono essere naturalmente sottoposti al controllo tecnico e alle forme di tutela di qualunque programma di trasformazione fondiaria, come avviene già normalmente.

Il problema tecnico si presenta, quindi, in tale molteplicità di termini che noi dobbiamo considerare come da rettificare le primitive indicazioni delle famiglie contadine che possono essere soddisfatte con la riforma. Io ho già accennato a questa rettifica al Senato, non solo perchè abbiamo reperito (diciamo pure con questo termine barbarico) una maggiore superficie di espropriazione, rispetto alla prima previsione, ma anche perchè possiamo, spostando i criteri del piano stesso, in relazione precisamente a questi maggiori reperimenti, destinare una maggiore parte di terreno a quegli insediamenti particellari dei quali pure si parlava così largamente nella relazione con la quale il disegno di legge è stato presentato al Senato.

L'onorevole Miceli ci ha detto che questa modificazione di dati è una prova dell'improvvisazione di tutto questo programma tecnico e legislativo. Tale modificazione di dati ha perciò bisogno di un breve commento. Le prime osservazioni che sono state fatte sulla consistenza della proprietà terriera nel territorio considerato dalla legge sono state basate su una ricerca statistica effettuata dall'Istituto nazionale di economia agraria che è nota a tutti.

Nel comprensorio considerato, è accaduto così che vi erano delle zone che non erano state oggetto di rilevamento da parte degli uffici catastali. I dati catastali esistenti erano ancora quelli facenti capo al regno borbonico e quindi assai difettosi ed incompleti.

Si comprende da ciò come il calcolo relativo ai 45 mila ettari non dovesse risultare esatto e come tale cifra debba invece notevolmente maggiorarsi. Va, d'altronde, tenuto anche presente che le ditte catastali possono pure essere multiple ma considerare sempre lo stesso proprietario.

Vi sono, cioè, gli accorporamenti da calcolare a *forfait*, per i quali l'onorevole Miceli ha fatto un calcolo che dovrà però essere perfezionato con gli accertamenti che sono stati fatti e si vanno proseguendo ai fini della applicazione di questo testo di legge, ma che evidentemente non potevano esser fatti prima, né dal Governo né da altri, perchè non è cosa facile procedere ad un accertamento *in loco*, prima che vi sia la predisposizione di un piano generale di riforma.

Ma sul punto che il progetto non sia stato un'improvvisazione, va anche tenuta presente la relazione del senatore Conti e il comunicato comparso sul *Giornale d'Italia* il 17 ottobre, che non devono certamente essere stati letti da tutti coloro che hanno fatto quelle osservazioni relative a quei tali territori latifondistici che sono pure un complemento dell'economia silana, attraverso le concessioni di terre incolte, e attraverso le concessioni volontarie che i proprietari hanno sempre stipulato con tutte quelle popolazioni, soprattutto per delle coltivazioni particolari, come la segala e le patate nei mesi estivi durante il periodo in cui nella Sila, fino a che non si sia provveduto diversamente, è possibile praticare queste colture primitive.

Perciò, questo nostro piano di trasformazione ci permette oggi, visto sotto la scorta di elementi più realistici per tutte le osservazioni che siamo andati facendo, di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

considerare la possibilità di una maggiore espropriazione e di considerare anche le possibilità conseguenti ad una maggiore occupazione.

Con queste premesse di natura tecnica, noi possiamo ora affrontare il problema sociale così complicato: il problema sociale del passato, del momento presente ed anche dell'avvenire.

Se il disegno di legge ha suscitato tante speranze e tante discussioni ciò non è stato per un semplice fatto produttivistico, perché questo risultato si può ottenere in molti modi: è stato proprio per questo lato sociale e giuridico che è nel disegno di legge. Se si sono sollevate tante critiche ciò è stato a cagione di questo problema sociale che noi ci siamo proposti di risolvere secondo una certa direttiva, mentre una forte opposizione è sorta da tutte le parti perché queste direttive non vengano praticamente a realizzarsi. Perché non basta proporre una legge (in questo sono d'accordo con l'onorevole Miceli) per poterla portare ad attuazione; e non basta nemmeno approvarla: bisogna vincere tutti i successivi ostacoli, ostacoli che sono molti e che vengono da molteplici parti.

Intanto si è cominciato quel processo ai proprietari fondiari silani, che non riguarda gli altri proprietari del comprensorio. Questo processo mi pare abbia un'importanza molto relativa in questa situazione perché non mi pare che si possa impostare un problema di riforma fondiaria su un processo ai proprietari. Ciò porterebbe troppo a lungo le cose e darebbe luogo ad una scappatoia: quella di far evadere molti proprietari i quali potrebbero finire per dimostrare di non essere affatto colpevoli.

Perciò io non voglio impostare il problema su questo processo, bensì basarmi su un principio quantitativo che non riguarda gli uomini, ma, obiettivamente, la proprietà.

Io non voglio andare a spulciare quanto è stato detto esattamente o inesattamente (comunque molto di inesatto è stato detto) dall'onorevole Gullo con tanta passione e competenza, né quanto è stato detto da altri colleghi, soprattutto perché questo processo riguarda i proprietari della zona silana ma non riguarda i proprietari delle altre zone. Ad ogni modo, sta di fatto che la situazione giuridica creata da una legge, noi la dovremmo affrontare caso mai in un campo di riforma di quella legge del 1876, la quale stabiliva dei collegi arbitrali per giudicare la illegittimità di certe assegnazioni. Ciò dovremmo farlo in

un'altra sede: nella sede cioè di una eventuale riforma di quella legge.

La questione è di tutt'altra natura. In questa sede noi dobbiamo vedere se chi è espropriato ha un titolo legittimo di proprietà. Se questo titolo non vi è, l'indennità di espropriazione rimarrà accantonata presso la Cassa depositi e prestiti fino a che il tribunale non avrà deciso sulla appartenenza della proprietà. Ecco perché, se vi sono dei diritti di proprietà dubbi, se vi sono delle contestazioni sulla pertinenza, delle questioni sugli usi civici, possiamo essere perfettamente tranquilli perché avremo una magistratura, la quale, prima di poter rendere libera l'indennità di espropriazione, userà tutti quei controlli, (siamo in sede giurisdizionale) che il caso richiederà. Gli espropriati si troveranno di fronte alla Cassa depositi e prestiti la quale vorrà bene essere sicura di non essere chiamata di nuovo a pagare a qualche altro.

Perciò, se le condizioni della legge del 1876 (come qualcuno ha detto) non sono adempiute, sarà in questa sede che verrà definita (nella sede cioè dello svincolo della indennità di espropriazione) la questione della illegittimità del possesso; e la indennità rimarrà depositata a disposizione di coloro i quali invece risulteranno gli aventi diritto sul fondo espropriato.

Se poi vogliamo modificare il sistema della legge del 1876, non è qui e incidentalmente che possiamo farlo, ma con un disegno di legge apposito. Non mi soffermo nemmeno a discutere se quella legge sia stata giusta od ingiusta: io non posso evidentemente fare il processo ad una legge regolarmente approvata. Del resto la revisione di quella legge non potrebbe riguardare soltanto quei proprietari che oggi vanno soggetti all'esproprio, ma dovrebbe avere carattere generale e riguardare, quindi, tutti coloro che di quella legge hanno beneficiato.

Può anche essere inoltre, che i proprietari attuali non siano più quelli di allora: il fondo infatti, può essere stato alienato e gli attuali proprietari possono averlo acquistato in buona fede, contro regolare corrispettivo. Che la legge sia stata una sanzione a rovescio, che abbia premiato talune usurpazioni come è stato denunciato da alcuni oratori, io non posso né affermarlo né negarlo. Ripeto che per rivedere quella legge occorre un disegno di legge apposito.

Il problema sociale numero due che è stato sollevato riguarda l'opera compiuta sul fondo dai proprietari. Evidentemente vi sono dei proprietari colpevoli di negligenza

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

e di quelli meritevoli, dei proprietari che hanno curato il fondo e di quelli che lo hanno trascurato; ma, a mio modo di vedere, non si può ispirare una riforma fondiaria su questi concetti. Io ritengo che una riforma di tanta importanza debba ispirarsi a situazioni obiettive, alla applicazione di limiti quantitativi e non qualitativi. Con l'articolo 2 noi abbiamo adottato una formulazione che riteniamo si adatti in modo particolare a quella zona. Noi abbiamo preferito in questa zona porre le mani sulle terre non trasformate (e sapevamo che quelle trasformate erano pochissime), ma, nello stesso tempo, suscettibili di trasformazione e quindi suscettibili di una maggiore impiego di mano d'opera. Se avessimo posto le mani sulle zone già trasformate, evidentemente non avremmo arrecato che scarso beneficio alla situazione della mano d'opera disoccupata locale.

Noi non dobbiamo dimenticare, infatti, che con questo provvedimento intendiamo non solo trasferire la proprietà, ma anche ottenere una maggiore occupazione e, conseguentemente, un maggior benessere. È per questo, che essendo le zone trasformate pochissime, o quasi nessuna, si è scelto per l'articolo due la formulazione che i colleghi conoscono, che non si presta ad estensioni e dovrà essere coordinata, nell'applicazione, con i principi contenuti nella formulazione, già nota, delle altre due leggi.

Un altro problema molto vivo che questo disegno di legge ha suscitato e che è stato toccato da molti oratori, con accenti qualche volta patetici e qualche volta obiettivi, è quello che riguarda la possibilità di soddisfare tutti.

Possiamo dunque accontentare tutti i contadini che richiedono l'assegnazione delle terre? Noi potremmo soddisfarli a condizione di operare una distribuzione che, essendo soggetta a tutte le vicende alle quali ha accennato il relatore per la maggioranza, finirebbe per produrre un effetto completamente negativo. Accontentare tutti significherebbe dar vita ad una lottizzazione eccessivamente minuta, senza creare qualche cosa di vivo e di duraturo.

La nostra preoccupazione è stata definita come una preoccupazione paternalistica, ma questa definizione non mi spaventa perché noi sappiamo benissimo che, in certe condizioni, una lottizzazione risulterebbe semplicemente negativa e finirebbe con l'ottenere gli stessi effetti che ebbe 50 o 100 anni or sono. Perché è vero che certe lottizzazioni eseguite dall'Opera nazionale combattenti hanno dato

buoni risultati, ma teniamo conto anche di altre lottizzazioni che hanno dato risultati negativi.

Sì, l'onorevole Miceli ha accennato a sei comuni di quella zona...

MICELI, *Relatore di minoranza*. Tutti!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* ...che si trovano in una particolare condizione; ma in varie altre zone la piccola proprietà, che si è creata spontaneamente o attraverso lottizzazioni, è venuta a cadere proprio per il difetto intrinseco di questa quotizzazione.

Qualcuno ha citato l'inchiesta del professor Lorenzoni sulla proprietà coltivatrice; mi pare che sia stato l'onorevole Cuttitta a ricordarla. Questa inchiesta è stata fatta da uno studioso serio, anche se qualcuno l'ha preso in poca considerazione; si tratta di uno studioso serio, morto recentemente durante la guerra di liberazione per essersi coraggiosamente opposto ai tedeschi, e perciò lo dobbiamo rispettare, oltre che come uomo di scienza, anche come patriota. Questa inchiesta del Lorenzoni è fondata essenzialmente su una indagine minuziosa di quello che è avvenuto in Italia fra il 1919 e il 1924-1925. Essa ci dice due cose: in primo luogo, la tendenza irrefrenabile dei contadini all'acquisto della proprietà individuale, e su questo credo che nessuno faccia più contestazioni, salvo qualche studioso che mi sembra più un teorico che un pratico della mentalità dei contadini; in secondo luogo, l'inchiesta ci ha detto che questa piccola proprietà, non sostenuta, è venuta, in seguito alle vicende successive, in parte a cadere. Ci dice che circa il 25 per cento di queste nuove proprietà son venute a mancare perché non sorrette e non aiutate, ma anche perché i proprietari di quote eccessivamente piccole hanno finito per dover cedere e ritornare allo stato di braccianti. E quindi che cosa è avvenuto di queste ulteriori quotizzazioni nell'ultimo dopoguerra? Come un secolo fa, queste quotizzazioni hanno servito in parte a creare di nuovo la proprietà borghese, molte volte estensiva.

Io non ho avuto tempo di riguardare il lavoro dell'onorevole Sereni, che ha dimostrato questo; non ho avuto tempo, nella fretta di queste nostre discussioni che si sono accavallate, ma lo ricordo. Proprio l'onorevole Sereni ha dimostrato (e l'hanno dimostrato anche altri studiosi, di altra sponda) che le lottizzazioni fatte con questo criterio antieconomico si sono dimostrate anche antiso-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

ciali. Non possiamo dimenticare, quindi, la necessità di procedere con quel criterio che assicuri non soltanto il lato economico della redistribuzione, ma anche il lato sociale, che è condizione indispensabile se non vogliamo illudere i contadini e se vogliamo dare veramente ad essi qualche cosa di intangibile e di duraturo! È certo, perciò, che i calcoli che si fanno su lottizzazioni basate su concessioni di superfici minime che si prestano malamente ad una trasformazione vitale, sono sistemazioni che ci darebbero a breve scadenza dei risultati negativi e produrrebbero a breve scadenza delle ripercussioni in senso opposto a quello che noi desideriamo.

Noi desideriamo assicurare una stabilità di lavoro, una tranquillità di vita, una elevazione delle classi contadine; ma noi desideriamo che questo non sia l'illusione di un giorno o di un anno o di pochi anni, ma sia — invece — una conquista stabile ed assicurata: non un miraggio, bensì una conquista definitiva!

Ci direte che vogliamo imborghesire le classi contadine.

Dopo tutto, in questo principio siamo d'accordo. Volendo dare ai contadini la terra, in una forma o nell'altra, finiamo per essere tutti d'accordo che vogliamo creare nel contadino il proprietario. Non credo che questo significhi imborghesire: ciò significa dare il mezzo per lavorare, significa dare lo strumento di lavoro. Questo è possibile fortunatamente per l'agricoltura, ma non è possibile per l'industria. Ma dato che possiamo arrivare a questo risultato, diamo realmente questo mezzo.

Dobbiamo, quindi, creare della proprietà contadina vitale. Potranno essere dodicimila, potranno essere quindicimila, anche un numero maggiore, secondo i casi, di proprietà che noi creeremo in questa zona, ma si tratterà sempre in questi casi di proprietà vitali, di proprietà adatte a mantenersi. Però, che cosa avviene per gli esclusi? Ecco il problema. E non è un problema di questo solo caso, ma ci si ripresenterà sempre. E, guardate bene, è un problema che è agitato come spettro da due parti opposte. I risultati sono quelli che noi abbiamo potuto leggere e potuto sentire. Siccome non si può fare per tutti, non facciamo per alcuno. Questa è una prima affermazione che è stata fatta da molte parti. Accontentiamoci di migliorare le aziende, di creare un bracciantato che sia maggiormente retribuito, ma lasciamo tutti nelle condizioni di bracciante perché la condizione ideale è quella: migliorare la condizione del

bracciante e non fare un passo avanti. È una tesi come un'altra. Io non la condivido.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Non è la nostra.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Neppure l'onorevole Miceli la condivide. Almeno su questo punto siamo d'accordo.

Ma, allora, se ammettiamo il concetto che si debba passare dal bracciantato ad una forma superiore, che la proprietà è certamente superiore, poiché non dà solo la maggiore remunerazione (perché nei primi periodi di coltivazione delle terre assegnate potrà darsi che la maggiore remunerazione non vi sia), è l'onorevole Miceli questa mattina presso a poco ha detto la stessa cosa, ma che dà una più grande tranquillità e anche una certa dignità umana, (perché questi contadini sono uomini e non semplicemente dei pezzi di una macchina, come purtroppo sono diventati in molti settori gli operai ed anche i braccianti).

Se noi vogliamo dare tutto ciò e non illudere, dare veramente qualcosa di sostanziale, allora dobbiamo fare il ragionamento che ho fatto e che del resto è stato seguito in parte da alcuni oratori di estrema, ma poi negato nelle ultime conseguenze.

La riforma avrà poi effetti indiretti oltre che diretti. Se consideriamo le possibilità di maggiore impiego nella Sila, noi avremo in seguito alla riforma e alla trasformazione un maggiore impiego nelle zone asciutte e nelle zone irrigue, queste ultime sottoposte quasi totalmente all'espropriazione perché appartengono quasi completamente o a società (che per legge sono sottoposte all'espropriazione totale)...

MICELI, *Relatore di minoranza*. Possono essere.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono, lo si vedrà. Dunque, a società o a privati, i quali sono quasi tutti dei grandi proprietari. Noi abbiamo, dunque, calcolato che il maggiore impiego di manodopera sale notevolmente specialmente per l'esistenza di queste zone irrigue, nelle quali si adotterà il concetto di restringere il podere per le maggiori possibilità di impiego, a oltre 20.000 unità lavorative rispetto a quelle attualmente occupate. Unità, non famiglie, naturalmente. Ed allora dobbiamo dire che gli effetti di una ingente trasformazione fondiaria quale è quella conseguente alla espropriazione, trasformazione che verrà eseguita necessariamente perché il fine della legge è anche questo,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

consisteranno anche nell'offrire una stabile occupazione a un numero di unità lavorative molto superiore.

Ma è nella legge un altro articolo il quale stabilisce l'obbligo della trasformazione fondiaria in tutte le terre che non sono soggette ad espropriazione. Noi avremo la sicurezza che, attraverso una maggiore richiesta di manodopera, che avverrà in tutte le zone non espropriate, attraverso tutti i congegni sulla bonifica, eleveremo notevolmente il livello di vita di tutte le categorie.

Voi avete calcolato 30 mila famiglie, ciò che significa 50 mila unità lavorative, all'incirca. Possiamo dire che più della metà di queste verranno assorbite dalla riforma direttamente.

Ove si ammettesse il vostro concetto, secondo il quale si dovrebbero soddisfare tutti, si creerebbe una massa di gente insoddisfatta: perchè, esaurita la fertilità naturale dei terreni, su tre ettari si può vivere, nella zona irrigua, ma nel resto della zona non si può vivere. Si potranno avere un centinaio di giornate di lavoro, ma poi i contadini si troveranno in condizioni veramente difficili.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Le trasformazioni non le considera?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Su tre ettari non si possono fare. Un'azienda organica non si può creare su tre ettari asciutti, perchè, come ho detto, vi sono dei limiti tecnici insuperabili alle culture legnose e alle culture arboree. Le culture legnose sono rappresentate dalle viti, che non possiamo molto estendere. Voi avete spesso protestato contro il Governo perchè non si cura della crisi della vite.

MICELI, *Relatore di minoranza*. E il Governo se ne cura non facendo coltivare le viti.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non possiamo costringere in Italia a bere il vino né trovare mercati per questo vino. Lo stesso contadino non sarebbe affatto contento di una indiscriminata estensione di quelle coltivazioni, le quali aggraverebbero la sua situazione. Noi dobbiamo esaminare la realtà, e non fare sofismi a scopo semplicemente polemico.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Quanti vigneti si impiantano?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si impiantano vigneti per sostituire quelli distrutti. Ma qui si tratta di impianti nuovi, che non possono ammettersi indiscriminatamente.

Io credo che il problema debba essere affrontato nei suoi termini realistici. Noi

dobbiamo scegliere tra il creare una massa di disperati che, dopo poco tempo, avrà bisogno di nuovi mezzi di sostentamento, oppure soddisfare una parte minore imponendo l'obbligo di trasformazione graduale, in modo da soddisfare indirettamente anche la parte restante.

Mi pare che abbia risposto bene il relatore, ed io aderisco pienamente a quanto egli ha detto, che cioè noi le cooperative assegnatarie non vogliamo eliminarle se non assegnando a quegli stessi operatori contadini terreni che essi possono lavorare permanentemente, e quindi noi vogliamo portare la cooperativa dallo stato attuale precario ad uno stadio superiore.

L'attuale sistema è una specie di indennità contro una parziale disoccupazione. Ora noi dovremmo sostituire a questa forma di sussidio per una disoccupazione parziale, una forma di insediamento permanente o più stabile.

Quindi, queste cooperative avranno tutto da guadagnare, perchè noi cercheremo di trasformare l'insediamento precario in insediamento permanente su superfici maggiori.

La trasformazione è costosa, si è detto. È costosa e quindi, per questo motivo, può soddisfare poca gente.

Mi pare di avere affermato già molte volte che contro le opinioni di parte di elementi politici e tecnici che vogliono molte volte fare dei lavori che sono seducenti dal punto di vista tecnico e che servono a parare momentaneamente la disoccupazione, sono stato sempre io a patrocinare il principio dell'economicità di tutte le operazioni che si vanno facendo nel campo dell'agricoltura e sono stato sempre ostile, perchè mi sembra essere nella retta strada, alle operazioni che si presentano antieconomiche.

Noi abbiamo la necessità di utilizzare bene i fondi che lo Stato mette a disposizione di tutte queste iniziative nel campo della bonifica e oggi nel campo della riforma agraria, e utilizzarli con il massimo rendimento. Quindi ogni utilizzazione troppo costosa troverà certamente in me un irriducibile avversario.

Ma una questione è l'escludere delle trasformazioni costose, nel senso cioè che esse non producono un sufficiente reddito rispetto al capitale investito, e un'altra cosa è negare che si debba dare ai contadini, solo perchè costa un poco di più, quel minimo indispensabile perchè essi possano produrre. Che non si debba arrivare a certe situazioni di alto costo che sono insite in certi tipi di trasfor-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

mazione (ed abbiamo visto le trasformazioni nel periodo 1930-39) sono perfettamente d'accordo, ma che si debba escludere di fare il minimo necessario perché la trasformazione economica avvenga, questa è un'altra questione.

Il costo della trasformazione sarà dettato dalla situazione. Se noi abbiamo in Sila dei territori lontani da ogni altro abitato è impossibile che noi facciamo un insediamento permanente senza costruire la casa.

Nel marchesato di Crotona, in quella vasta zona fra Cutro, Isola Capo Rizzuto e Crotona, in quella vasta zona in cui non esiste un abitato, possiamo pensare di insediare i contadini, facendo semplicemente delle strade e lasciando che da quei paesi i contadini vadano a lavorare percorrendo decine di chilometri su strade, magari, bellissime soltanto dal punto di vista turistico? È certo che in molti casi è necessario affrontare il problema della casa. Non sarà la casa col bagno. Io non sono favorevole alla spese eccessive, ma sono certamente favorevole al principio che è necessario vi sia un ricovero per la famiglia, un ricovero per il bestiame, che è necessario all'azienda ed è quindi indispensabile che tutto ciò debba esservi.

La necessità di questo insediamento in zone particolari porta necessariamente ad un costo, che deriva dalla necessità di dare un qualche cosa di solido e di reale, non una semplice apparenza, al contadino stesso.

Il costo della trasformazione perciò deriva precisamente da questi vari elementi. Ha già detto l'onorevole relatore che una parte delle somme erogate è destinata non ad investimenti permanenti, ma per dare alle nuove aziende quegli strumenti di lavoro, quel capitale circolante che è loro indispensabile. Abbiamo sempre detto che le piccole aziende mancano di credito, mancano di attrezzi, mancano di tutto; l'acquisto di tutto questo comporta un onere, che noi abbiamo calcolato e che è compreso nella cifra complessiva di 20 miliardi, onere che non è certamente esagerato. Quando noi saremo posti di fronte alla realtà, e vedremo quelli che sono i costi di trasformazione di qualsiasi azienda, vedremo la giustezza o meno di questa cifra. Questi costi di trasformazione sono necessariamente elevati; e a me sembra che il preventivo di 20 miliardi, per 55 mila ettari, non sia eccessivamente elevato. Tutt'altro: è un costo favorevole, che probabilmente potrà ridursi, ma forse potrà aumentare in dipendenza di circostanze obiettive, se si verificheranno aumenti o diminuzioni

dei prezzi delle materie prime, od aumenti di costi diversi, che oggi non si possono prevedere. Calcolato per ettaro, il costo di questa trasformazione non è neppure eccessivo, perché dobbiamo aggiungere alla trasformazione, come ho detto, anche le scorte morte e le scorte vive, nonché una quota di avviamento. Quindi, per i 55 mila ettari, la previsione di 15-20 miliardi, è una previsione che si mantiene in limiti assolutamente economici, e fa apparire economica tutta la trasformazione.

Vi sono due ordini del giorno sull'aumento degli stanziamenti, sui quali sono d'accordo, ma vi deve essere l'accordo di tutto il Governo, poiché importano un onere finanziario. Vi è anche la possibilità, di arrivare a qualche aumento della superficie espropriata. Ma anche verificandosi questa seconda ipotesi dobbiamo sempre negare l'opportunità di fare delle lottizzazioni uniformi per tutti quanti, delle lottizzazioni marcate solo sulla carta, senza tener conto della realtà economica, della realtà obiettiva dei terreni.

Noi non dobbiamo assolutamente ripetere l'errore — e di questo sono sicuro assertore — di illudere il contadino col dargli poca terra, perché poi ci rimprovererà di avergli dato un'illusione, di cui egli rimarrà la vittima.

In quanto al procedimento di espropriazione, su questo noi torneremo successivamente, quando si discuterà l'articolo relativo, poiché, pur essendosi fatta una discussione generale, è certo che questa discussione si ripeterà a proposito dei singoli articoli.

Si è discusso sull'indennità; qui, io sono confortato dagli opposti pareri che sono stati manifestati prima al Senato e poi alla Camera. C'è chi trova questa indennità troppo alta, e c'è chi la trova troppo bassa. L'onorevole Miceli ci ha portato dei dati secondo i quali le terre vengono vendute tra le 18 e le 30 mila lire ad ettaro.

Io non devo escludere che l'onorevole Miceli abbia ricevuto queste informazioni da fonti attendibili, ma vorrei chiedergli da dove provengono queste notizie, in quanto esse sono in pieno contrasto con quelle in mio possesso.

Evidentemente le cifre addotte dall'onorevole Miceli riguardano terreni che probabilmente nessuno vuol comprare, riguardano forse terreni non suscettibili di coltivazioni agrarie. Le cifre che posseggo mi dicono che sono stati venduti in questo tempo, prima della legge sulla riforma, in un momento in cui i proprietari temevano di essere colpiti (e invece non sono stati colpiti) al fine ap-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

punto di ridurre l'ampiezza delle loro terre, terreni per 24 quintali di grano per ettaro. Lo stesso professore Tallarico ha venduto, recentemente, terreni a centomila lire l'ettaro.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Gli uliveti.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No, sempre terreni seminativi. Anzi posso precisare che non si sono voluti acquistare dalla Cassa per la piccola proprietà alcuni terreni, solo perchè vi era dubbio sull'uso civico esistente sui terreni stessi, ma che il prezzo richiestone era stato riconosciuto congruo nell'ammontare di 100 mila lire per ettaro. Del resto i dati catastali, rettamente intesi, confermano questa valutazione.

Lo stesso onorevole Miceli ha ammesso che i suoi dati potrebbero essere soggetti ad errori, perchè le cifre citate costituivano una media aritmetica e non una media ponderata dei redditi. Questo mi pare che onestamente l'onorevole Miceli abbia riconosciuto. Ma noi possiamo avere anche la media ponderata, dato che questa è molto facile a farsi: basta prendere il registro catastale di ogni comune e vedere le classifiche per qualità e classe dei terreni di quel comune, e le superfici di ogni qualità e classe, per ottenere una media ponderata.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Dei terreni espropriabili.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Terreni espropriabili e non espropriabili. Si può fare, ripeto, una media ponderata, classe per classe e per l'intero comune, in tal modo noi arriveremo a cifre determinate in base all'imposta patrimoniale, che sono inferiori alle cifre che ci sono state indicate. Noi abbiamo una media nei comuni silani e non silani di 25 mila lire all'ettaro per i pascoli, per i seminativi una media ponderata di 69 mila lire all'ettaro; e facendo una media ponderata fra pascoli e seminativi arriviamo a meno di 57 mila lire ad ettaro, anzichè alle 70 mila lire che sono state calcolate in base alla media aritmetica dall'onorevole Miceli. Inoltre, la prima classe di questi terreni (basta vedere i registri catastali), è rappresentata da piccole proprietà, perchè sono le proprietà più vicine ai comuni e che sono già frazionate in quanto ricercate, per cui la prima classe sarebbe anche da escludere da questa media ponderata, ma facendo tale media in tutti i terreni e ammettendo che si verifici una rispondenza della media nelle proprietà espropriate, noi abbiamo una media inferiore a quella che ha detto l'onorevole Miceli, e andiamo a cifre che sono inferiori a

quelle che ho accertate per le contrattazioni svolte in questi ultimi tempi.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Per quali comuni ha fatto la media ponderata?

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per i comuni silani e non silani. Ho detto che si può fare la media per ciascun comune, e si può fare una media per tutti i comuni. L'elenco è di tutti i comuni, in base ai quali abbiamo calcolato la media ponderata dei seminativi e pascoli soggetti ad espropriazione.

Questo sistema ha offerto delle gravi critiche. Il Governo aveva proposto di aumentare il prezzo di espropriazione, cioè di dare il 10 per cento in più di quello che fosse l'accertamento ai fini dell'imposta patrimoniale. Il Senato ha ritenuto nella sua decisione di dover togliere il 10 per cento e lasciare invece che il prezzo di espropriazione fosse commisurato al prezzo al quale lo stesso terreno era stato valutato ai fini del contributo da darsi allo Stato. Mi pare che questo sia giusto, perchè lo Stato non può stimare in modo diverso due terreni, come è stato egregiamente detto dal relatore, quando si tratta di farsi pagare l'imposta e di retribuire i proprietari. Sarebbe illogico, oltre che ingiusto, che vi fossero due valutazioni diverse secondo i fini.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Ma pagano i contadini!

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È il debito dello Stato che noi teniamo presente, quello che lo Stato deve dare ai proprietari. E su questo punto ritornerò quando discuteremo i singoli articoli.

Inoltre, bisogna calcolare che, con tutta la fiducia che si ha nei titoli di Stato, questi non sono danari contanti. Con questa specie di pagamento, con titoli redimibili in 25 anni di una serie speciale, in sostanza si ha una maggiore difficoltà nel rendere liquido il corrispettivo che si dà per il terreno stesso.

D'altronde, ritorneremo sulla questione quando si parlerà dell'enfiteusi; ritorneremo allora sulla questione di dettaglio e su quei calcoli che l'onorevole Miceli ha fatto con molta abilità, ma che si possono fare anche in diverso modo, per vedere quale sarà il vantaggio o lo svantaggio dell'enfiteusi. Io accenno ora alla questione generale, di natura giuridica.

L'enfiteusi è patrocinata da voi, da Serpieri e da altri. Per quali motivi è patrocinata? Serpieri la difende per questi motivi: essa permette di sottoporre il contadino ad una selezione molto accurata, perchè non è la selezione di uno o due anni di esperimento, ma

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

di 20-30 o più anni. Questo è appunto il motivo capitale per cui Serpieri si fa propagandista di questa forma di enfiteusi. Ma l'enfiteusi ha in sé due lacci ai quali, quando vuole, il concedente può prendere il contadino: ha il laccio della devoluzione e il laccio della prelazione. Noi, a garanzia del contadino, abbiamo detto che egli non può disporre del fondo per un certo periodo di tempo; nell'enfiteusi però vi è sì il diritto di disporre ma anche il diritto di prelazione: il contadino può vendere, ma il concedente ha la prelazione. E questo concedente, che è stato il grande latifondista che abbiamo ridotto ai limiti di un modesto proprietario, domani può ritrovare attraverso la devoluzione o attraverso la prelazione il possesso di quel fondo che egli certamente a malincuore ha dovuto cedere.

Ma, voi mi dite, si supera tutto questo: creeremo un nuovo tipo di enfiteusi. Ma quell'istituto non è una enfiteusi, certamente. Non parliamo più di enfiteusi, parliamo di un affitto perpetuo, il quale dà un bel giorno il diritto di diventare proprietario del fondo. Ciò è ben diverso dall'enfiteusi. Il legislatore può fare tutto. Bisogna vedere se questo avrà veramente un risultato positivo o se non lascia invece di fronte il vecchio proprietario e il contadino, « legati come un vivo ad un morto »: l'immagine di Medici non è sbagliata; è proprio questa antitesi fra due parti costrette alla coabitazione forzata sulla terra che noi stabiliremmo. Va bene quando l'enfiteusi è stata stipulata volontariamente, quando essa è stata magari incoraggiata dal legislatore con particolari premi; ma costringere le parti, senza nemmeno le remore che ha la legge normale, parti che certamente non sono gradite l'una all'altra, perché il proprietario si vede assegnare il suo contraente senza nemmeno poterlo scegliere (ed è giusto che sia così), mi pare che sia creare dei fermenti di continua incertezza ed anche di continua lotta. Non può essere questo nel nostro compito.

Dal punto di vista economico vedremo poi, quando parleremo delle condizioni per il riscatto, che quei calcoli fatti così abilmente sono poco meno di quello che noi abbiamo voluto configurare come quota di riscatto. Si capisce che se si valuta la terra a zero, è l'ideale, perché si pagherà anche zero, o pressapoco zero; se noi valutiamo la terra al prezzo a cui la vogliamo pagare e stabiliamo i canoni enfiteutici, vediamo che la formula di vendita, per lo stesso gioco di interessi, è più conveniente di quello che non sia l'enfiteusi.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Il tasso di interesse sul capitale terra nella enfiteusi è sempre inferiore a quello del denaro liquido.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In quanto al procedimento di espropriazione, io mi soffermo semplicemente sull'oggetto di questa espropriazione. È stato interpretato in vario modo quell'articolo 2: da taluno in senso favorevole, quando ne ha conosciuto completamente il significato, ma anche in senso negativo, come mi pare abbia fatto qualche oratore della sinistra. Tuttavia io ho già risposto implicitamente e non posso che riconfermare questo: in una regione in cui le terre trasformate sono pochissime era inutile proprio che noi andassimo a colpire le terre trasformate, e ci siamo attenuti a quello che era, dal punto di vista economico e sociale, più redditizio, perché assicurava maggior lavoro e maggior reddito. Coloro che abbiano già trasformato secondo l'articolo 2, non è che siano lasciati da parte, nel senso che siano dispensati dall'espropriazione, ma...

MICELI, *Relatore di minoranza*. La riforma non opererà in quella zona?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi pare di essere stato estremamente chiaro. Sono soggetti all'espropriazione non i terreni già trasformati, ma i proprietari che abbiano anche altri terreni non trasformati. Secondo questa legge se uno ha terreni trasformati e non trasformati, verranno colpiti nell'espropriazione i terreni non trasformati.

L'articolo 27 non è stato ricordato dagli oratori della sinistra, naturalmente, ma dall'onorevole Capua. Si è accusato questo articolo di incostituzionalità, in quanto la Costituzione vieta la retroattività della legge. Ora, anzitutto io escludo che si tratti di legge retroattiva; in secondo luogo osservo che la Costituzione limita tale non retroattività al campo penale. Dice infatti l'articolo 25: « Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ». Per la legge civile invece si tratta di un principio normale di diritto, ma non di un principio costituzionale e quindi il legislatore può sempre fare eccezione a tale principio, e più volte lo ha fatto, senza infrangere la Costituzione.

Dicevo prima d'altronde che l'articolo 27 del presente disegno di legge non contiene una norma retroattiva, ma contiene due principi, l'uno, quello della possibilità di impugnativa di certi atti a titolo oneroso compiuti anteriormente all'entrata in vigore della legge dopo il 1° gennaio 1948, l'altro, quello

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

dell'inefficacia di certi atti a titolo gratuito compiuti dopo il 1° gennaio 1948.

Questa disposizione è stata lungamente elaborata al Senato e la questione della non retroattività di questa norma è stata decisamente riconosciuta. C'è inoltre un'analogia con alcune norme relative al fallimento, per cui sono dichiarati nulli o inefficaci certi atti compiuti prima del fallimento, alla riduzione delle donazioni ecc.

I provvedimenti di espropriazione sono stati determinati dalla legge in una misura che non è stata esattamente valutata. Si è parlato a lungo del proconsole: parliamo pure del proconsole, ma mi pare che si sia dimenticato che l'espropriazione viene compiuta con una legge delegata; non viene compiuta quindi dall'ente, ma viene compiuta dallo Stato con una legge delegata, sentita una commissione parlamentare, composta di tre senatori e tre deputati.

Io mi sono inchinato di fronte a questa cautela che poneva l'espropriazione al di sopra di qualunque attacco, poiché certamente la commissione parlamentare impedirà che illegalità vengano compiute. Noi abbiamo adottato del resto, a questo riguardo, un sistema del genere di quello che è stato proposto ed approvato dalle Camere a proposito delle tariffe doganali, là dove pure si trattava di una questione abbastanza grave e delicata. Anche per le tariffe doganali infatti c'è una commissione parlamentare incaricata di dare il suo parere sulle tariffe stesse.

Tali pareri, onorevoli colleghi, se non sono strettamente vincolanti, sono però certamente di così larga efficacia politica, che sarà ben difficile potersi discostare da essi. È inutile qui dunque parlare di proconsolati o di altre cose del genere, quando l'espropriazione viene sottratta all'ente della Sila come sarà domani sottratta agli altri enti, per essere invece opera di Governo attraverso una legislazione di delega sotto il controllo costante del Parlamento.

Dopo l'espropriazione, e si è visto come essa sia eseguita in maniera che sfugge completamente alla volontà e alle deliberazioni dell'ente che non fa altro che delle proposte che saranno controllate dal Governo e dai rappresentanti del Parlamento, passiamo alla seconda fase, quella della trasformazione e della assegnazione.

A questo proposito si è parlato a lungo, dimenticando però che questa legge viene ad essere coordinata con la legge generale istitutiva dell'ente della Sila. (*Interruzione*

del deputato Miceli). Forse mi sono espresso male: non coordinata, ma questa legge non viene a togliere vigore a quella del 31 dicembre 1947 per i punti in cui le leggi non sono in contrasto, ma è inserita in essa. La legge del 1947, all'articolo 4, dice che l'ente è soggetto alla tutela e alla vigilanza dello Stato, tutela e vigilanza che vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura. Quindi, tutti gli atti compiuti da questa amministrazione vengono controllati e sono soggetti alla tutela e quindi alla approvazione di questo organo di tutela. Noi siamo in una situazione che non è stata mai posta in rilievo, come se l'ente fosse indipendente, autonomo, potesse fare capricciosamente quello che vuole, mentre noi abbiamo una triplice serie di controlli. In primo luogo le espropriazioni sono sottratte all'ente il quale non fa altro che delle operazioni di natura tecnica e non espropria niente; in secondo luogo abbiamo la vigilanza e la tutela dello Stato attraverso il Ministero dell'agricoltura il quale sottopone al suo controllo e alla sua approvazione tutti gli atti compiuti dall'ente; in terzo luogo abbiamo anche la tutela del Parlamento attraverso il controllo dei bilanci; controllo dei bilanci che viene fatto in un modo che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Foderaro (che io accetto) vuole rendere più efficace. Che questo controllo del Parlamento sia efficace è una giusta tutela anche della responsabilità del Governo.

L'ente è così imbrigliato, mi pare, dalla autorità dello Stato e dalla stessa autorità del Parlamento che i proconsolati sono una mera figura retorica di polemica parlamentare ed extra parlamentare perché in realtà si tratta di un organo puramente esecutivo soggetto a tutti i controlli.

D'altronde l'operazione della riforma è un atto di Stato, come tutte le operazioni del genere in ogni tempo. L'onorevole Cuttitta ha suggerito ieri di farla attraverso organi statali. Il suggerimento indica un principio giusto, che purtroppo, per lo stato della nostra organizzazione, non è possibile attuare senza creare una nuova organizzazione burocratica. Ma il principio al quale si riferiva l'onorevole Cuttitta, e di cui del resto ha parlato qualche altro oratore, è un principio esatto. Si dice, in fondo, che questo è un atto di Stato. Lo Stato non lo fa direttamente ma lo fa attraverso organi delegati, in modo che questi finiscono in questo campo di attività per essere organi dello Stato. Infatti è certo che questo campo così importante

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

non può essere lasciato all'attività locale anche perchè tale attività deve essere coordinata in tutta l'Italia. Non è possibile che questa attività sia discordante da zona a zona.

Quindi, ripeto, il controllo del Parlamento e il controllo del potere esecutivo garantiscono che l'ente marcerà in una direttiva che deve essere conforme per tutti e che assicuri anche il rispetto della legalità oltre ad evitare delle parzialità.

Ed è perciò che tutte le discussioni che si sono fatte a questo proposito mi pare che non abbiano tenuto conto dei controlli esistenti nella legge e di quelli richiesti, che mi pare opportuno concedere. Non hanno tenuto conto soprattutto della struttura di questa grande attività statale, perchè è una attività fatta con mezzi e fondi dello Stato, fatta a totale carico dello Stato, salvo quei rimborsi che verranno successivamente; riforma che si sarebbe potuto eseguire attraverso organi periferici dello stesso Stato, non affidandola ad altri enti. Si è affidata ad enti periferici di struttura idonea, perchè si riconosce che vi è una sfera di competenza di questi enti di riforma, ma essi funzionano sostanzialmente come organi dello Stato, i quali mettono a disposizione la loro organizzazione tecnica per questi compiti, lasciando poi che per compiti diversi si segua la via ordinaria che può essere ancora la più idonea: ad esempio per la bonifica, per la trasformazione fondiaria fuori del campo della riforma, ecc.

È per questo che gli appunti che sono stati mossi su questo argomento mi pare abbiano tenuto conto della situazione contingente e abbiano perso di vista il problema generale. Come ho detto, si tratta di un problema sul quale ritorneremo a suo tempo discutendo della legge generale sulla riforma fondiaria: allora dovremo decidere in linea di principio quali siano gli organi incaricati di attuare la riforma: se debba essere lo Stato attraverso i suoi organi ordinari o speciali, o se debbano invece essere gli enti locali. A titolo di anticipazione, non ho nessuna difficoltà a dire che, secondo me, l'incarico deve essere affidato allo Stato, il quale ha naturalmente il dovere di attuare le norme imposte dalla Costituzione. Nemmeno mi soffermo a confutare tutte le critiche che sono state fatte all'attività dell'ente. Anche questa mattina qualche oratore ha parlato, per esempio, della questione dei rapporti fra l'attuale commissario e la S. M. E. È evidente che si tratta di questioni particolaristiche che non

interessano questo disegno di legge. L'onorevole Viola ha lanciato qualche freccia contro il commissario stesso avvertendo però che si tratta di insinuazioni delle quali non assumeva la responsabilità. Posso senz'altro affermare che si tratta di accuse non fondate. Io penso che tutte le voci tendenziose messe in giro debbano cessare, perchè non c'è niente di vero. D'altra parte noi dobbiamo sempre distinguere le questioni obiettive che riguardano l'ente ed il suo funzionamento dalle questioni personali, tanto più che l'attuale commissario potrà domani diventare presidente dell'ente della Sila, ma potrà anche non diventarlo. La designazione dovrà essere fatta dal Consiglio dei ministri e non più dal ministro dell'agricoltura, essendo la nomina definitiva di pertinenza del Presidente della Repubblica.

Passiamo all'ultimo problema che tanto interesse ha suscitato fra gli intervenuti nella discussione: il problema dell'assegnazione delle terre. Faccio subito rilevare che è stata una misura di prudenza quella di stabilire i tre anni dopo l'espropriazione prima di arrivare all'assegnazione. Si è pensato alla eventualità di ingenti opere da eseguire sul fondo le quali possono anche, ad un certo punto, consigliare il ritardo dell'assegnazione: possono essere grandi canali di irrigazione, opere di sistemazione idraulica od altre opere che hanno bisogno di un lungo periodo di tempo, e per cui ogni assegnazione prematura sarebbe precaria. Ma non è un limite minimo, anzi è un limite massimo, così lato semplicemente per impedire che si possa ad un certo momento dover procedere a qualche assegnazione affrettata su terreni che non possono essere utilizzati. Perciò questo limite massimo non può impressionare.

Del resto, in tutte le relazioni, anche nella prima che presentai al Senato, fatta quindi in periodo non sospetto, io ho parlato di questo, cioè di assegnazioni in cui i contadini lavorassero effettivamente sulla terra per la trasformazione.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Io non ho definito sospetto nessun periodo!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non mi rivolgevo a lei, onorevole Miceli. Mi pare strano che ella si risenta quando non ho fatto il suo nome, a meno che non vogliamo applicare un certo principio molto vecchio e noto. Io mi sono riferito in genere a quello che si è detto in questo campo. Abbiamo fissato tre anni, ma non tutte le assegnazioni si faranno all'ultimo giorno dell'ultimo anno. In periodo non sospetto, e cioè quando queste

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

critiche non erano state ancora sollevate, io ho detto che ovunque sarà possibile, per lo stato delle terre, i contadini dovranno essere associati alla bonifica e alla trasformazione. Dico ovunque sarà possibile per lo stato delle terre, perché vi sono terre che non si potranno coltivare se non dopo grandi lavori di bonifica e in cui sarebbe prematuro immettere i contadini, i quali non potrebbero fare altro che pescarvi le rane. Dunque, salvo questi casi limite, i contadini dovranno essere associati alla bonifica e alla trasformazione fondiaria. Anzi, è stato proprio questo che mi ha fatto avere tante polemiche con uomini di altre parti e di altre idee. E riconosco giusto che la vecchia tradizione, dal 1928 in poi, è stata quella di fare prima la trasformazione, creando grandi masse di manovalanza di bonifica che rimanevano poi disoccupate, e poi chiamare lì i contadini. Questa è stata la pratica seguita nel periodo tra le due guerre. Ma che questo debba continuare, no! Anzi, lo escludo in modo assoluto. Che i contadini debbano essere associati il più rapidamente possibile (immediatamente, se possibile) all'opera di trasformazione fondiaria, va bene; e quest'opera non consiste solo in piantagioni, perché l'opera di trasformazione fondiaria implica anche la costruzione di strade, di case, di borgate. Ma associare i contadini non significa rendere inutile tutta una organizzazione per fare questa trasformazione sul piano tecnico, per fornire i capitali necessari, per rendere la trasformazione meno costosa...

MICELI, *Relatore di minoranza*. Ci dica che devono essere subito immessi nella proprietà o nel possesso certo! Non ci dica che devono essere associati!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho detto al Senato che nella prima immediata fase potranno anche essere fatti contratti di affitto e subito dopo si passerà all'assegnazione. Che si possano immettere con contratto di proprietà il primo giorno in cui si fa l'assegnazione mi pare una cosa anche praticamente difficile, perché ci vorrà un certo periodo di sperimentazione da parte degli stessi contadini. L'abbiamo visto quando abbiamo quotizzato alcune centinaia di ettari vicino a Roma: dopo un anno, molti contadini hanno voluto cambiare perché la quota loro assegnata era troppo lontana o impostata male. È dunque interesse degli stessi contadini che nel primo anno in diversi casi essi siano associati come partecipanti o affittuari e che subito dopo venga fatto quel contratto di vendita con pagamento rateale, su cui ritorneremo per dimostrare che esso, date

le condizioni in cui è stipulato, è la forma più utile economicamente per il contadino, perché gli impone il risparmio giornaliero impercettibile che può assicurargli con certezza la proprietà. Perché, in quanto all'affrancazione, se fosse così facile mettere giorno per giorno da parte il denaro per l'affrancazione, non ci sarebbero più difficoltà, ma nemmeno la svalutazione della moneta ha potuto far eseguire tutte le affrancazioni, appunto perché dato il saggio di capitalizzazione del canone enfiteutico, il fatto che il risparmio volontario è estremamente difficile a chi non ne ha l'abitudine, impedisce al contadino di costituirsi il capitale per l'affrancazione. Una forma di vendita con bassissimo saggio di interesse, il quale comprende insieme con un piccolo scarto anche l'ammortamento, sarà la più comoda. Quando si costituisce un canone di enfiteusi del 5 per cento, si fanno delle condizioni inferiori alla vendita rateale con l'interesse del 3 e mezzo per cento, perché si sa bene che dare un capitale al 3 e mezzo per cento significa in trent'anni diventare proprietario, pagando poco più del 5 per cento annuo, tra capitale ed interessi, senza esser costretti a pagare una somma per il riscatto che sarà determinata capitalizzando il canone al 5 per cento; cioè con una somma annua, poco superiore al canone enfiteutico, si acquisterà la proprietà in trenta anni, senza gravame ulteriore.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Ma il tasso sulla proprietà fondiaria è minore, perché è più certo. Ne discuteremo a proposito dell'enfiteusi.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Tutti i tassi dei canoni enfiteutici sono sempre capitalizzati al cinque per cento. Questo è il tasso normale di tutte le nostre leggi. Perciò anche il canone di affrancazione sarà molto elevato. Non capisco il suo ragionamento. Avrei capito che lei avesse detto che il tasso di interesse dovesse essere più alto, perché allora il capitale per l'affrancazione sarebbe stato molto ridotto. Quando lei ribassa il canone enfiteutico giova momentaneamente al contadino, ma gli fa pagare una somma capitale più grossa.

MICELI, *Relatore di minoranza*. E annualmente quanto paga?

TONENGO. Non tutti coloro che hanno occupato le terre sono lavoratori. Le occupazioni hanno avuto scopo politico.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ritorniamo su queste questioni di dettaglio. Non credo utile soffermarsi ancora su di esse. Ci soffermeremo sui parti-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

colari allorché faremo tutti i calcoli, che lei ha fatto stamane, per dimostrare che essi hanno il loro lato debole da tutti i punti di vista e non solo da quello esposto.

Io qui voglio richiamare semplicemente un ultimo argomento che si è esaminato già quando è stata chiesta la sospensione di questa discussione. Quando è stata chiesta la sospensione di questa discussione (e la Camera l'ha respinta) è stata riproposta la questione che si ripropone anche oggi, perché sostanzialmente quando si chiedono modificazioni di ordine sostanziale è come chiedere una sospensiva. Questo è inevitabile e fatale. È inutile nascondercelo.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Avremmo accettato la sospensiva in quel caso.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non l'avete accettata e volete fare rientrare dalla finestra la sospensiva che avete respinto. Non faccio polemiche. Non potevate accettare la sospensiva per certi interessi delle masse popolari, ma che vogliate trascinarci in una sospensiva di fatto, mascherata sotto certe domande di modificazioni, è evidente.

BRUNO. Bisogna essere governativi? Bisogna accettare integralmente ciò che fa il Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho detto che non è il progetto del Governo, ma un progetto rielaborato largamente dal Senato; e siamo arrivati al giorno in cui rinviare significa pregiudicare l'applicazione stessa. Su questo punto ritorneremo quando proporrete il primo emendamento. Allora ci spiegheremo molto più chiaramente. È inutile che diciate che bisogna fare delle modifiche, che l'articolo 6 deve essere modificato. Ho risposto, e lo stesso onorevole Federaro si è richiamato all'articolo 5. Eliminato questo argomento, che sarebbe stato decisivo (se fosse stato esatto) per una modificazione, è chiaro che introducendo in questa legge qualche emendamento, si apre l'adito ad una possibile serie di modificazioni, che non si possono limitare, e si riapre tutta la discussione, mentre sappiamo noi e sapete voi che la legge è attesa e deve essere messa rapidamente in esecuzione. Rinviarla (e, quando si ricomincia a discutere fra le due Camere, la durata della discussione può essere molto lunga) significa non metterla in esecuzione prima dell'anno agrario 1951-52. Lo sapete come noi. Non dipende da me, ma dalle situazioni. La legge non potrà entrare in vigore prima del settembre 1950, se non si saranno potute fare tutte le operazioni di

natura tecnica e giuridica prima di quella data. Vi sono questioni che possono prospettarsi successivamente.

Nell'articolo 7 della legge di stralcio è detto che le modificazioni di natura sostanziale, che verranno portate nella legge di stralcio, dovranno introdursi anche in questa legge. Questa è una formula che impegna il Governo. Quando verrà il momento, cioè approvata la legge stralcio, si vedrà se le modifiche saranno necessarie. Ma io ritengo che sarebbe sommamente pericoloso se noi, riaprendo la discussione su certe questioni che farebbero perdere molto tempo, dovessimo deludere l'attesa delle popolazioni.

Quando il progetto è stato votato al Senato dopo lunga discussione, tutti i gruppi parlamentari, tranne il vostro e quello del partito socialista italiano, si sono dichiarati favorevoli. Essi hanno rilevato, sì, che, come tutte le leggi, anche questa era perfetibile, tuttavia il partito socialista dei lavoratori italiani, il partito socialista unitario, il partito liberale, oltre al nostro, hanno riconosciuto l'urgenza e la necessità che la legge entri immediatamente in vigore per soddisfare un'attesa vivissima. Anche qualche senatore del gruppo socialista italiano ha votato a favore. È stato riconosciuto che questo è il primo passo della riforma fondiaria, e che noi, finalmente, rispondevamo alle aspettative dei contadini calabresi.

Non deludiamo questi contadini, perché la delusione potrebbe rivolgersi su coloro che ne sono stati la causa. (*Vivi applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Targetti ed altri:

« Durata in carica delle Amministrazioni comunali » (*Modificata dal Senato*) (1085-B):

Presenti e votanti	295
Maggioranza	148
Voti favorevoli	278
Voti contrari	17

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

— Arata — Arcangeli — Assennato — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Baresi — Bartole — Bellavista — Belliardi — Bellucci — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianco — Bigiandi — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Burato.

Cagnasso — Calcagno — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Capugni — Cara — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Cartia — Casalnuovo — Caserta — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chini Coccoli Irene — Cimenti — Clerici — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppí Alessandro — Corbino — Corona Achille — Costa — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cucchi — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De Caro Raffaele — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Palma — Di Donato — Di Leo — Donatini — Ducci.

Fabriani — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farini — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Germani — Geuna — Ghislandi — Girolami — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui.

Imperiale — Iotti Leonilde.

Laconi — La Malfa — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Leone Giovanni — Liguori — Lizzier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Magnani — Malagugini — Mancini — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marchesi — Marengi — Martinelli — Marzarotto — Massola — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Matteucci — Maxia — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Mievville — Molinaroli — Momoli — Mondolfo

— Montini — Moranino — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Mùrdaca.

Natali Ada — Negrari — Negri — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni — Novella — Numeroso.

Ortona.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pella — Perrone Capano — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrucci — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Ponti — Preti — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Reposi — Riccio Stefano — Riva — Rossi Paolo — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sailis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Scalfaro — Scappini — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Simonini — Sodano — Spataro — Spoleti — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo.

Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tonengo — Torretta — Tozzi Condivi — Tremelloni — Troisi — Trulli Martino — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno.

Sono in congedo:

Biasutti.

Carpano Maglioli — Ceccherini — Chieffi. De Michele.

Facchin — Farinet.

Giacchero — Guerrieri Emanuele.

Lupis.

Mattei — Migliori — Monterisi — Mussini.

Pertusio.

Reggio D'Acì.

Saggin.

Tosi — Treves — Truzzi.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla colonizzazione della Sila.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

MÉRLONI, *Segretario*, legge:

« La Camera fa voto che le norme della presente legge siano coordinate con criteri di equa parità con la legge generale sulla riforma fondiaria ».

CAPUA, CASALINUOVO.

« La Camera fa voti

che l'Opera per la valorizzazione della Sila si preoccupi di facilitare il trasferimento delle famiglie contadine, nelle zone di bonifica e di trasformazione, rendendo possibile una residenza stabile nei terreni loro assegnati.

A tale scopo l'Opera dovrà curare il sorgere, nelle zone distanti dall'abitato, di centri rurali, cioè di un gruppo di fabbricati destinati ai servizi essenziali ove funzionino inizialmente almeno la scuola, l'ambulatorio medico-ostetrico con farmacia e sanitario permanente sul posto, e la chiesa.

L'Opera dovrà inoltre adoperarsi perché vengano istituite presso tali centri la delegazione municipale, il servizio postale e telegrafico, la caserma dei carabinieri; e dovrà favorire in ogni modo la iniziativa privata per la istituzione di altri servizi e attività come molino, spacci, botteghe artigiane, ecc.

Insieme alle strade ed agli acquedotti il funzionamento di questi centri rurali contribuirà a creare le condizioni di vita necessarie perché numerose famiglie contadine possano popolare grandi estensioni di terra oggi nude e risiedervi stabilmente, presupposto questo necessario per una seria trasformazione dell'attuale economia agraria ».

NICOTRA MARIA.

« La Camera,

a chiusura della discussione generale sul progetto di legge n. 1178, concernente la trasformazione fondiaria della Sila e territori ionici contermini;

rilevate le difficoltà delle norme fondamentali che regolano il disegno di legge in esame, con quello già presentato alla Camera col n. 1173;

facendo riferimento a quanto precisato nella relazione di maggioranza alla legge in discussione ed al principio affermato nell'articolo 7 del disegno di legge n. 1173, illustrato dalla relazione governativa che l'accompagna;

tenuto conto di quanto è stato rilevato nella discussione generale;

anche per non creare disparità fra le varie regioni e fra le varie zone della stessa re-

gione calabrese e ad evitare attuazioni di norme contrastanti nei criteri essenziali,

ritiene necessario che siano prontamente emanate le disposizioni di coordinamento previste nella legge presentata.

E pertanto

invita il Governo

1°) ad impegnarsi a presentare, al più presto, il disegno di legge che, con equi e rispondenti criteri di parità, coordini il progetto n. 1178 sulla trasformazione fondiaria della Sila e territori ionici contermini, con l'altro portante il n. 1173 sulla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione di terra ai contadini;

2°) a raccomandare all'Opera della Sila di iniziare, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, ed in attesa delle norme coordinatrici, le operazioni di espropriazione delle ditte catastali di maggior rilievo, onde assicurare una sollecita e larga disponibilità di terreni da destinare alla formazione della piccola proprietà contadina ».

LARUSSA, CASSIANI.

« La Camera,

ritenendo del tutto insufficiente la spesa di 15 miliardi prevista nel disegno di legge, fa voti al Governo perché la somma da corrisponderci all'Opera per la valorizzazione della Sila e dei territori ionici, a titolo di contributo, sia adeguata alla importanza dei compiti che l'Opera dovrà svolgere ».

CASSIANI, LARUSSA.

« La Camera dei deputati,

udite le dichiarazioni dei vari oratori nella discussione generale del disegno di legge recante « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altipiano della Sila e dei territori ionici contermini »;

considerato che la portata storica del provvedimento e l'estrema importanza che esso riveste nella soluzione di uno dei maggiori e plurisecolari problemi della Calabria (che tanto può e deve contribuire per avviare quella generosa regione all'attesa rinascita economica e sociale) impongono altri provvedimenti conseguenziali ai provvedimenti adottati nel disegno di legge in esame,

fa voti

perché il Governo, con successivi provvedimenti, anche legislativi (quando occorra), provveda:

a) ad aumentare, in modo congruo ed adeguato alla portata di questo primo espe-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

rimento di riforma agraria in Calabria, la somma di 15 miliardi, insufficiente per il raggiungimento dei fini che l'attuale disegno di legge si propone; e nella distribuzione della somma, tra i vari esercizi finanziari, a tener presente l'opportunità che vengano notevolmente aumentati gli stanziamenti per i primi due anni, e cioè per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51;

b) ad assicurare un migliore sistema di controlli sull'attività dell'Opera e dei suoi organi, ed in particolar modo assicurare la possibilità del controllo del Parlamento, ammesa esplicitamente tanto dalla relazione governativa quanto da quelle presentate sia al Senato che alla Camera, disponendo che il bilancio preventivo dell'Opera, relativo all'esercizio successivo, debba essere presentato al Ministero dell'agricoltura entro il mese di marzo, in modo da poter essere allegato, con la relativa relazione, al bilancio di quel Ministero ed essere sottoposto insieme all'esame delle Camere;

c) ad assicurare che l'assegnazione delle terre sia effettuata subito al contadino lavoratore e, normalmente, non oltre un anno dal giorno dell'avvenuta presa di possesso da parte dell'Opera;

d) a che l'Opera sia altresì autorizzata, ove se ne ravvisi la necessità ai fini di un maggiore reperimento delle terre, a procedere alla espropriazione, secondo le norme dell'attuale disegno di legge, di terreni appartenenti ai comuni della zona;

e) a che siano ridotti i poteri del presidente dell'Opera; che sia ammessa in ogni tempo la revoca della sua nomina *ad nutum* da parte degli organi competenti per la nomina; che l'amministrazione dell'Opera sia affidata ad un consiglio di amministrazione, composto dallo stesso presidente e dai 12 membri di cui all'articolo 13 dell'attuale disegno di legge;

f) a che, infine, si coordini la presente legge con quella c. d. di « stralcio » e con quella concernente la riforma agraria nazionale in tutte quelle disposizioni che portino a contraddizioni tra esse, così (ad esempio) per quanto attiene all'aumento della quota non soggetta ad espropriazione per il numero dei figli ».

FODERARO.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Circa l'ordine del giorno degli onorevoli Capuà e Casalnuovo, faccio presente che l'articolo 7 della legge sulla riforma fon-

diaria si propone il coordinamento di cui si fa cenno. Quindi, questo ordine del giorno è una raccomandazione fatta più al Parlamento che al Governo.

CASALINUOVO. Noi chiediamo che il Governo si impegni. Ella ha sempre sostenuto la necessità del coordinamento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. I due progetti di legge rispondono già a quest'ordine di idee.

CASALINUOVO. Allora accetti l'ordine del giorno!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto come raccomandazione. Il Governo ha già fatto quanto poteva fare.

Ho già detto che l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Maria Nicotra risponde perfettamente ai piani di trasformazione che sono già predisposti in questo comprensorio ed anche in altri. Quindi lo accetto come raccomandazione.

Allo stesso titolo accetto l'ordine del giorno Larussa-Cassiani, che corrisponde in sostanza a due articoli del disegno di legge.

Quanto all'ordine del giorno Cassiani-Larussa, faccio rilevare che si tratta di venti miliardi e non di quindici. Comunque, sarebbe una raccomandazione da farsi al ministro del tesoro più che a quello dell'agricoltura che non può avere niente da obiettare su questo punto. Quindi io l'accetto come raccomandazione da rivolgere al ministro del tesoro.

Quanto all'ordine del giorno Foderaro salvo una riserva sull'alinea e), lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori degli ordini del giorno se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che siano posti in votazione. Onorevole Casalnuovo?

CASALINUOVO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra?

NICOTRA MARIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Cassiani?

CASSIANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Foderaro?

FODERARO. Insisto a che sia posta in votazione l'alinea b).

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Prego il proponente di non insistere per la votazione; il Governo terrà presente come viva raccomandazione il suo ordine del giorno.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Il primo anno si dovrebbe pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

sentare un preventivo?! Vogliamo cominciare sì o no a lavorare? Poi avremo l'esperienza, e verrà presentato il consuntivo.

MICELI, *Relatore di minoranza*. E il controllo?

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Vi è una commissione che controlla. Bisogna cominciare a lavorare! (*Applausi al centro*).

MICELI, *Relatore di minoranza*. Qui non si parla di politica, qui si lavora!

FODERARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FODERARO. Così come è formulato, l'ordine del giorno non riguarda il primo esercizio finanziario, perchè la prima volta che l'Opera dovrà presentare il bilancio sarà nel marzo del 1951; quindi nel primo anno effettivamente non si può esercitare alcun controllo sul bilancio. Esso riflette solo l'esercizio 1951-1952. Vi è un equivoco.

PRESIDENTE. Ella insiste per la votazione?

FODERARO. Uditi i chiarimenti del ministro, ritiro il mio ordine del giorno. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del disegno di legge. Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« È affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il compito di provvedere alla redistribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini, entro il territorio delimitato da una linea che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti, segue il perimetro del comprensorio Alli-Copanello, risale le statali 109-bis e 109, si allaccia al perimetro occidentale dell'altopiano silano fino al fiume Mucone, ne segue il corso fino alla confluenza del Crati, prosegue lungo la ferrovia statale Cosenza-Sibari fino a congiungersi col perimetro nord dei consorzi di bonifica di Cassano e di Cerchiara, arriva alla foce del torrente Saraceno donde, costeggiando il litorale ionico, ritorna al promontorio di Staletti.

Le parti del territorio sopra delimitato, siano o non siano già classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1^a categoria».

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire l'articolo 1 col seguente:

« È affidata all'Ispettorato agrario compartimentale della Calabria, sotto l'alta vigilanza

dell' ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quotizzazione — ed il successivo appodera-mento — del comprensorio agricolo forestale delimitato da una linea, che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti, segue il perimetro del comprensorio Alli-Copanello, risale le stradali 109-bis e 109, si allaccia al perimetro occidentale dell'altipiano silano fino al fiume Mucone, ne segue il corso fino alla confluenza del Crati, prosegue lungo la ferrovia stradale Cosenza-Sibari fino a congiungersi col perimetro nord dei Consorzi di bonifica di Cassano e di Cerchiara, arriva alla foce del torrente Saraceno, donde, costeggiando il litorale ionico, ritorna al promontorio di Staletti ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Io ho proposto che sia affidata la riforma agraria dalla Sila all'ispettorato agrario compartimentale della Calabria, che sarebbe coadiuvato dai due uffici provinciali dell'agricoltura di Cosenza e di Catanzaro.

Vorrei dire, riferendomi alle ultime parole dette dal ministro, che non si tratta di scegliere un organo esecutivo piuttosto che un altro; la mia proposta vorrebbe sopprimere il congegno amministrativo che si vuole mobilitare per far la riforma agraria.

Si tratta, come ho detto ieri, di prendere la terra dal proprietario e passarla al contadino. Per fare questo passaggio, la riforma prevede una bonifica, la quale si concreta nella creazione di alcune opere pubbliche (ne ha parlato stamane anche l'onorevole ministro), e queste opere sono: le strade, il borgo rurale dove è necessario, la casa rurale dove è necessaria.

Ho sostenuto e sostengo che queste opere possono essere affidate all'ispettorato dell'agricoltura e al provveditorato alle opere pubbliche, e infine agli organi esecutivi del genio civile che si trovano alla periferia. Dunque, a mio modesto avviso non c'è bisogno di creare una gestione così complessa, così pesante, così onerosa, come quella prospettata nel disegno governativo, perchè questa porta ad un notevole aumento di spese a danno del contadino che presto o tardi finirà col doverle pagare, e ad una grande perdita di tempo. Se si approva il mio emendamento, e gli altri che sono conseguenziali, si arriverà ad una quotizzazione immediata, e quindi all'immissione immediata del contadino sulla terra, e conseguente gestione diretta. L'appodera-mento vero e proprio sarà ottenuto in prosie-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

guo di tempo, mediante la creazione di quelle opere di bonifica eseguite dagli organi del genio civile della periferia.

CAPPI. Chiedo di parlare sull'emendamento Cuttitta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Faccio una dichiarazione di voto a nome del mio gruppo, cumulativamente. Vale a dire che noi voteremo contro l'emendamento Cuttitta e contro tutti gli altri emendamenti che sono stati presentati.

Se i limiti di questo intervento me lo consentissero, vorrei fare qualche osservazione sul temperamento politico italiano, che oscilla violentemente da un polo all'altro, da capovolgimenti radicali di situazioni giuridiche e di fatto ad un tenace conservatorismo. Ora, la democrazia cristiana, non per un mediocre gusto del compromesso, ma per intimo convincimento, per coerenza alla propria dottrina e al proprio programma, crede che sulla via delle riforme, specialmente quando le riforme toccano profondamente degli istituti secolari, quale quello della proprietà, e specie della proprietà immobiliare, occorra procedere con meditato ardimento. S'è fatta dell'ironia su questa frase, ma noi crediamo invece che essa risponda a razionalità. Noi cioè vogliamo procedere in queste riforme con cautela sollecitudine, senza essere trascinati sullo scivolo di riforme precipitate, e, senza, d'altra parte, rimanere incantati in fasi di studio, senza mai passare sollecitamente alla fase della realizzazione. Noi crediamo che questo sia un criterio razionale, scevro da passioni o da speculazioni politiche, scevro da soggezione a rigidi schemi dottrinali, libero da egoismi e da interessi di categorie o di classi.

Vista nel suo complesso, la legge sulla Sila rappresenta l'inizio efficace di un'opera di riforma agraria e fondiaria in una zona dove questa è necessaria ed urgente, per particolari situazioni sociali ed economiche. È una legge forse perfettibile. Ho sentito infatti una grandine di critiche contro di essa; e ritengo che la maggior parte di esse sia senz'altro infondata; taluna invece potrà essere più o meno fondata. Inoltre, come accade di tutti gli strumenti tecnici e giuridici, può darsi che l'attuazione concreta della legge riveli delle deficienze e degli inconvenienti. Vi sarà modo di riparare, e il ministro ha già accennato a qualche modo. Vi è, per esempio, il coordinamento, che è espressamente preveduto nell'articolo 7 della legge cosiddetta di stralcio, dove è detto che tale legge sarà coordinata e con la legge generale della ri-

forma fondiaria e, specificamente, con questa legge che stiamo discutendo.

Quindi, non mancheranno i modi per migliorare la legge; occorrendo, con nuovi provvedimenti legislativi.

Ripeto quanto ho detto quando ci siamo opposti alla sospensiva di questa legge: legge forse non perfetta, ma la cui attuazione è urgente. Non ho sentito alcuna confutazione conveniente al rilievo, fatto dal ministro, che se modificiamo anche in qualche piccola parte questa legge, essa deve ritornare al Senato, e quindi sarà impossibile che possa avere attuazione durante la corrente annata agraria. Spero che in questa Camera non vi sia nessuno che desideri la carenza della legge per giustificare azioni di illegalismo o di violenza, con le tristi conseguenze delle azioni e reazioni.

Credo che tutto il gruppo democristiano, e spero anche altre parti della Camera, comprendano che, quando vi è una situazione sociale difficile, quando vi sono contrasti e agitazioni, è opportuno, è necessario che vi sia una legge. Solo con una legge si può evitare che il problema giuridico degeneri in un problema di forza, con tutte le sue tristi conseguenze. Noi crediamo che la legge sia lo strumento e la via migliore per un ordinato progresso civile. In ciò sta il dovere specifico di noi legislatori. Per questi motivi noi voteremo contro gli emendamenti, ben lieti se potremo, in altra occasione, con il coordinamento e con altre leggi successive, correggere le imperfezioni che per avventura, come in ogni opera umana, vi potessero essere. Questa è la ragione del nostro voto contrario. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Messinetti ha facoltà di svolgere i seguenti emendamenti, firmati anche dagli onorevoli Mancini, Miceli, Bruno, Bianco, Grifone, Gullo, Alicata, Marabini, Grammatico, Negri e Geraci:

« *Al primo comma alle parole: È affidato all'Opera... Alli-Punta-Copanello, risale, sostituire le seguenti: È affidato all'Opera nazionale combattenti il compito di provvedere alla attuazione delle disposizioni della presente legge, nel territorio dell'altopiano silano e di quello contermini delimitato da una linea che, partendo a sud, dal promontorio di Staletti segue il perimetro del comprensorio Alli-Copanello, risale...*

« *Aggiungere, al secondo comma, il seguente:*

« *Per la esecuzione dei compiti previsti nella presente legge, nel territorio dell'altopiano*

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

silano l'Opera nazionale combattenti si avvarrà dell'Ente per la valorizzazione della Sila, istituito con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629 ».

MESSINETTI. Noi siamo per l'Opera nazionale combattenti per due ragioni essenziali. Prima di tutto perché l'Opera nazionale combattenti ha già fatto in Calabria una vasta esperienza quotizzando circa 1800 ettari di terreno, quindi è la più adatta ad avere in mano questa riforma. Secondariamente perché l'Opera nazionale combattenti è effettivamente un'opera, non una persona, non un presidente come quello che in questa legge agisce per la valorizzazione della Sila.

Pertanto noi invitiamo la Camera a votare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Viola ha già svolto, durante la discussione generale, il seguente emendamento, firmato anche dall'onorevole Rivera:

« Al primo comma, sostituire alle parole: È affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, le seguenti: È affidato all'Opera nazionale combattenti il compito, ecc. ».

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. I motivi per i quali noi ci opponiamo all'accoglimento degli emendamenti presentati sono stati già svolti nella mia relazione. In ogni modo, io ripeto che per quanto riguarda gli ispettorati agrari è stata già dimostrata nella discussione l'impossibilità per essi di operare una così vasta e intensa azione. E quindi la necessità di un ente specificamente attrezzato.

Per quanto riguarda poi l'Opera nazionale combattenti è stato già assicurato a detto ente che avrà in altre regioni e in altri campi la possibilità di operare in questo senso.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi pare che i confini del comprensorio quali precisati nell'emendamento Cuttitta non siano identici a quelli della legge; mi pare che essi siano un po' ristretti. Ma ad ogni modo supponiamo che siano identici. Il principio è di considerare quest'opera un'opera dello Stato. Mi pare però che lo Stato non la possa compiere direttamente, altrimenti dovrebbe avere a sua disposizione una

organizzazione burocratica che non ha, dovrebbe cioè ingrossare la propria burocrazia per renderla adeguata ai nuovi compiti.

Se noi avessimo fatto questa proposta, è certo che da tutte le parti ci sarebbero venute delle accuse per questo ingigantirsi della burocrazia statale, burocrazia che già si dice troppo numerosa, mentre è invece, in taluni settori, come in quello agrario, alquanto deficiente. Mi dispiace quindi di dover respingere questo emendamento, ma vorrei che la Camera fosse convinta che questo emendamento significherebbe attendere degli anni prima di mandare in applicazione la legge, anziché procedere immediatamente, come credo sia desiderio di tutti.

Tale risultato credo non sia voluto del resto neppure dal proponente, e perciò ritengo che la Camera respingerà questo emendamento, il quale avrebbe come pratico significato non tanto quello di rinviare la legge al Senato e quindi occupare notevole altro tempo in discussioni su questo punto, ma — inconveniente di certo assai più grave — di dover creare tutta una organizzazione per porre in atto la legge.

Se fosse stato possibile eseguire la riforma attraverso gli organi periferici del Ministero dell'agricoltura, io avrei certamente proposto ciò e non avrei fatto ricorso ad organi delegati dallo Stato; ma in realtà gli organi statali, che sono già alquanto deficienti di numero per i loro compiti istituzionali, non possono certamente sobbarcarsi a questo nuovo incarico.

La questione dell'Opera nazionale combattenti ha formato oggetto di ben larghe discussioni. Fu l'onorevole Gasparotto a sollevarla per la prima volta in Senato, presentando al riguardo un ordine del giorno. A lui io risposi, come rispondo oggi, che l'Opera nazionale combattenti ha indubbiamente tutta una organizzazione che deve essere tenuta in considerazione — e infatti la legge di stralcio presentata alla Camera prevede che l'Opera nazionale combattenti sarà utilizzata al massimo grado — ma può essa agire fruttuosamente in questo settore? Il fatto di avere, nei decenni passati, eseguito appoderamenti e coltivazioni non significa che essa oggi sia in grado, dovendo anche condurre a termine altri lavori, come quelli del Volturmo, di sobbarcarsi senz'altro a quest'altro compito.

Ma soprattutto si spezzerebbe una via già intrapresa. Dovremmo procedere ad un lungo lavoro di accertamento, rendendo difficili e lunghe tutte le operazioni di espropriazione,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

le quali non sarebbero forse in tal caso ultimabili nel corrente anno e nemmeno nel prossimo. Ciò dissi anche al Senato ed è confermato anche nella mia relazione al disegno di legge. Così dunque stando le cose, non è opportuno creare un unico organismo, quale finirebbe per essere il risultato dell'accettazione di questo emendamento, per tutta l'esecuzione della riforma fondiaria in Italia. Un organismo unico sarebbe eccessivamente mastodontico e difficile a guidarsi, dovendo agire su varie parti d'Italia e su territori vastissimi.

L'O. N. C. ha sempre agito in territori molto più modesti di quelli previsti dalle norme attualmente dinanzi al Parlamento. I nuovi procedimenti di riforma riguardano molte centinaia di migliaia di ettari da trasformare e milioni di ettari sui quali si deve espletare l'opera di reperimento e di accertamento. È un compito che si deve frazionare, se vogliamo eseguirlo con sollecitudine; è un compito di tale natura che non è possibile una esecuzione unitaria, se non appesantendo al centro gli organismi che devono eseguirla.

In secondo luogo, agli amanti della democrazia io devo dire che l'Opera combattenti è meno soggetta a controlli di quello che non sia l'Opera della Sila. Non esiste nell'Opera combattenti, in base alla legge istitutiva, un consiglio di amministrazione, ma esiste semplicemente un collegio di consultori, il quale ha poteri non deliberanti ma soltanto consultivi. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Allo stato attuale l'Opera dei combattenti è sottratta ai controlli, mentre l'ente della Sila è soggetto, per la legge istitutiva, a molti controlli, che sono molto più gravi di quelli cui è soggetta l'Opera combattenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento sostitutivo Cuttitta:

« È affidata all'ispettorato agrario compartimentale della Calabria, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione le prime parole dell'emendamento Messinetti:

« È affidato all'Opera nazionale combattenti il compito di provvedere alla attuazione delle disposizioni della presente legge »

(*Non sono approvate*).

CUTTITTA. Non insisto sulla seconda parte del mio emendamento.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Allo stato delle cose non resta altro da fare all'opposizione che non insistere sulle restanti parti degli emendamenti Messinetti. Se l'onorevole Presidente mi consente un rilievo, debbo dire che avrei preferito che il nostro emendamento sostitutivo fosse posto in votazione per intero, in quanto esso proponeva che, accanto all'Opera nazionale combattenti fosse utilizzato anche l'ente della Sila.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, la votazione è stata impostata nel senso di votare innanzitutto sulla questione di principio se il compito di provvedere all'attuazione della legge dovesse essere affidato ad un ente diverso dall'Opera per la valorizzazione della Sila. Ritengo che la Camera abbia votato con piena cognizione di causa sull'emendamento Cuttitta e su quello della minoranza.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione:

« È affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il compito di provvedere alla redistribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini entro il territorio delimitato da una linea che, partendo a sud, dal promontorio di Staletti, segue il perimetro del comprensorio Alli-Copanello, risale le statali 109-bis e 109, si allaccia al perimetro occidentale dell'altopiano silano fino al fiume Mucone, ne segue il corso fino alla confluenza del Crati, prosegue lungo la ferrovia statale Cosenza-Sibari fino a congiungersi col perimetro nord dei consorzi di bonifica di Cassano e di Cerchiara, arriva alla foce del torrente Saraceno, donde, costeggiando il litorale ionico, ritorna al promontorio di Staletti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Le parti del territorio sopra delimitato, siano o non siano già classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1^a categoria ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. MERLONI, *Segretario*, legge:

« Ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà pri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

vata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato nell'articolo 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o pro-indiviso, a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano più di trecento ettari.

Le norme del comma precedente si applicano anche ai beni in enfiteusi.

Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949, fino all'entrata in vigore della presente legge.

I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a società possono essere totalmente espropriati.

Resti impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'Opera può essere autorizzata dal ministro dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali è divenuta comunque proprietaria, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina».

PRESIDENTE. Su di esso vi è, anzitutto, il seguente emendamento degli onorevoli Miceli, Mancini, Bruno, Bianco, Messinetti, Grifone, Gullo, Alicata, Marabini, Grammatico, Negri e Geraci:

« Sostituirlo con i seguenti: »

ART. 2.

« Le terre di proprietà privata e di estensione, al 1° gennaio 1948, superiore al limite di 300 ettari, computate anche quelle fuori del territorio di cui all'articolo 1, sono assegnate in enfiteusi perpetua ai contadini che non possiedono terre ovvero ne possiedono in misura insufficiente all'impiego della manodopera della famiglia.

« Ai fini della determinazione del limite si computano anche le terre a qualsiasi titolo possedute ».

ART. 2-bis.

« L'assegnazione delle terre direttamente coltivate dai contadini soci di cooperative legalmente costituite alla data del 30 ottobre 1949, e delle terre coltivate dai contadini in forza di contratti individuali di qualsiasi tipo, ha luogo in favore degli attuali coltivatori, che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 2 ».

ART. 2-ter.

« Il canone annuo dovuto al proprietario del fondo assegnato in enfiteusi è determinato secondo le norme del catasto per l'accertamento del beneficio fondiario lordo, e non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo all'inizio della costituzione dell'enfiteusi, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteusi in misura non superiore al 50 per cento del reddito censuario medesimo ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. Credo che mi debba essere consentito, visto che è stato consentito all'onorevole Cappi, il quale non ne aveva formalmente alcun diritto, di precisare la nostra posizione in ordine alla discussione degli emendamenti. Questa discussione per noi è utile che si svolga, perchè riteniamo che attraverso la stessa possa essere migliorata la legge. L'onorevole Cappi ha detto non doversi procedere ad alcuna discussione — e ha invitato i deputati del suo gruppo ad osservare tale direttiva — perchè non è opportuno, a suo modo di vedere, rimandare, introducendo emendamenti, questa legge al Senato. Egli ha aggiunto che tale rinvio significherebbe sabotare l'applicazione della legge perchè la legge stessa non potrebbe entrare in funzione prima della fine della prossima annata agraria. Io non sono dello stesso parere, ritengo, al contrario, che la discussione e l'approvazione degli emendamenti proposti possa avere valore costruttivo e che, in ogni caso, un oculato esame della legge nei suoi singoli articoli non possa recare danno. Il temuto rinvio al Senato, infatti, a quali conseguenze può portare?

Quindici giorni o, al massimo, un mese di ritardo nell'approvazione. Questo ritardo, a parer nostro, non potrà frustrare l'applicazione della legge. La applicazione della legge potrebbe essere frustrata se, a causa del ritardo, fosse resa impossibile l'applicazione dell'articolo 6, il quale stabilisce: « I contratti di locazione dei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purchè l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza ».

Siccome la scadenza dei contratti avviene nella zona a fine agosto, per poter avere i terreni liberi dagli attuali grossi fittuari, alla fine della presente annata, a norma dell'articolo 6, occorrerebbe notificare disdetta tre mesi prima

della scadenza, cioè entro il 31 maggio 1950. Ecco, secondo il Governo e la maggioranza, la necessità di avere la legge approvata e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* prima del 31 maggio 1950. Ma l'articolo 6 statuisce che, mediante disdetta notificata tre mesi prima ai grossi fittuari, possono risolversi non tutti i contratti, ma solo i contratti dei terreni espropriati. Ora anche se la legge fosse pubblicata entro il 15 maggio sulla *Gazzetta ufficiale*, potremmo noi per questo attribuire ai terreni che ci interessano le qualifiche di terreni espropriati? Evidentemente no, perchè in base alla legge in esame, perchè un terreno sia espropriato, occorre prima la pubblicazione degli elenchi e occorreranno poi i decreti del ministro, i quali decreti devono essere sottoposti al controllo preventivo di una apposita commissione parlamentare. Si può supporre che tutte queste operazioni, anche se la legge può divenire operante il 15 maggio, vengano espletate prima del 31 maggio, cioè in meno di 15 giorni, se si pensa che per la prima fase delle operazioni, quella della pubblicazione negli uffici comunali, si prevede un periodo minimo di venticinque giorni?

Quindi per rendere applicabile almeno nella prossima annata la legge, dovrebbe essere modificato appunto questo articolo 6, in modo da rendere possibile che i terreni vengano liberati dagli attuali grossi affittuari entro il 31 agosto 1950. Occorrerebbe per questo modificare la parola « espropriati » in « espropriandi » e sostituire a « tre mesi prima della scadenza » « un mese (o 45 giorni) prima della scadenza ».

Ciò spiega la posizione di impegno e di interesse coi quali noi ci accingiamo alla discussione degli articoli. Noi riteniamo infatti che la discussione concreta e la approvazione di alcuni emendamenti, non solo non faccia perdere del tempo prezioso alla applicazione della legge, ma sia condizione indispensabile perchè sia resa possibile la applicazione della stessa, e nel modo migliore. Esempio tipico è proprio quello dell'articolo 6. Se la legge venisse approvata tale e quale essa è, diventerebbe subito operante, ma, non essendo emendato nel modo anzidetto l'articolo 6, la legge non sarebbe per l'altra annata applicabile ad un gran numero di casi, casi molto importanti e risolutivi per alcune delicate situazioni: quelli dei terreni espropriabili in possesso dei grossi fittuari.

Fatta questa premessa, la quale serve a rispondere all'ammonimento dato dall'onorevole Cappi alla maggioranza, e volendo escludere che il Governo non abbia più fiducia

nella sua maggioranza al punto da non esser più sicuro che, ritornando il disegno di legge al Senato, con l'approvazione di alcuni emendamenti ritenuti giusti dalla stessa maggioranza, il Senato rinnovi il suo assenso al disegno di legge, passo alla illustrazione del nostro emendamento all'articolo 2.

Una posizione che distingue gli emendamenti in esame dagli articoli approvati dal Senato è quella che riguarda l'assegnazione delle terre. Noi sosteniamo che è più conveniente per il contadino e per la produzione che le terre vengano assegnate agli aventi diritto, invece che in proprietà alle condizioni stabilite dal disegno di legge, in enfiteusi perpetua con diritto a riscatto. Questa posizione nostra sull'enfiteusi è stata illustrata ampiamente al Senato, ed in parte nei nostri interventi in sede di discussione generale.

Perciò non aggiungerò altro se non una breve lettura della significativa dichiarazione di un tecnico, il quale patrocina l'enfiteusi con queste parole: « Ecco perchè non da oggi vado predicando l'enfiteusi (ha addirittura il fervore di un apostolo, questo nostro studioso!) ostinatamente giudicata come rapporto arcaico da quei giuristi che non riescono ad affermarne il contenuto economico... »

GERMANI, *Presidente della Commissione*.
Ma non per terreni che devono essere espropriati!

MICELI, *Relatore di minoranza*. ... come un relitto di tempi superati, mentre può essere un formidabile strumento di rinnovazione sociale, come già lo fu durante il periodo eroico durante il quale il popolo italiano lottò per uscire dalla notte feudale. L'enfiteusi non deve essere vista nel quadro degli ordinamenti medioevali, bensì della nostra società moderna (e rispondo anche all'onorevole Germani), alla quale offre un prezioso servizio che spero non venga rifiutato: quello di permettere al proprietario del suolo di godere di un più sicuro canone in natura, disinteressandolo dal miglioramento del fondo e dall'esercizio della produzione, entrambi lasciati al contadino enfiteuta, il quale, dopo un certo numero di anni (che spero il futuro legislatore italiano, in sede di riforma, vorrà fissare in 99 anni) potrà, pagando un corrispondente canone, acquistare la piena e completa libertà del fondo migliorato ».

Voi supponete che chi ha scritto tali osservazioni sia un tecnico molto a noi vicino: ho il dispiacere di disilludervi, è un tecnico che milita, e molto attivamente, nel vostro campo, è il professore Giuseppe Medici, il quale da buon « tecnico puro », tanto per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

rendersi indipendente da ogni influenza politica, nel Senato ha sostenuto una posizione diametralmente opposta a quella patrocinata con fervore di apostolo!

GERMANI, *Presidente della Commissione*. È logica la posizione del senatore Medici al Senato.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Noi affermiamo che tutto ciò che sostiene Medici si addice proprio alla zona nella quale operiamo. Quando parliamo di condizioni feudali, quali altre posizioni più tipicamente feudali si possono trovare nel nostro paese più di quelle esistenti nel marchesato di Crotona? Riteniamo, d'altro canto, che l'enfiteusi possa costituire quella concreta prova per il contadino, che il ministro Segni si sforza di ricercare in tirocini ed in esami che hanno il sapore del ridicolo quando non suonano offesa alla miseria ed alla laboriosità dei contadini della zona.

Si parla di accesso alla proprietà. Ma accesso alla proprietà attraverso che cosa? Attraverso investimento di capitali? Evidentemente no, perchè questo non si può richiedere ai contadini poverissimi della Calabria. Accesso alla proprietà attraverso il lavoro. Ora, l'enfiteusi, per definizione, rappresenta la possibilità di accesso alla proprietà attraverso il lavoro e il miglioramento. Si vuole che questo lavoro sia produttivo, non sia disordinato, sia diretto alle trasformazioni ed al miglioramento dell'ordinamento produttivo.

In quale istituto più che nell'enfiteusi, che è il contratto miglioratorio per eccellenza, il lavoro del contadino deve essere impiegato nel miglioramento e nella trasformazione della terra? Quindi ritengo che proprio dal punto di vista economico e dal punto di vista produttivistico, che a molti politici ed economisti stanno a cuore, l'introduzione dell'istituto dell'enfiteusi debba essere presa in seria considerazione in una zona tipicamente povera di risorse agrarie naturali e ricca di disponibilità di lavoro, quale è quella del crotonese.

L'articolo 2-bis da noi proposto stabilisce che l'assegnazione delle terre soggette ad esproprio e già direttamente coltivate dai contadini soci di cooperative legalmente costituite alla data del 30 ottobre 1949, e di quelle coltivate dai contadini in forza di contratti individuali di qualsiasi tipo, ha luogo in favore degli attuali coltivatori, che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 2.

È a vostra conoscenza come, nella zona in esame, i contadini, attraverso quelle loro lotte,

le quali hanno imposto alla attenzione pubblica e sollecitato nel Governo l'esigenza di una riforma fondiaria che colpisse subito il latifondo, sono venuti in possesso di circa 35 mila ettari di terreno che detengono e coltivano; voi sapete altresì che questi terreni sono stati dati ai contadini associati in cooperative in una forma speciale di concessione coatta, la quale non è affitto, non è enfiteusi, ma rappresenta una perdita forzosa di possesso per un tempo più o meno lungo da parte del proprietario. Su questi 35 mila ettari di terreno lavorano e vivono circa 13 mila famiglie contadine della zona. Orbene noi dobbiamo preoccuparci della sorte dei coltivatori di questi terreni. Ma, oltre che della sorte di questi coltivatori associati nelle cooperative, noi ci dobbiamo preoccupare anche di quella dei coltivatori isolati, dei mezzadri impropri, dei coloni, degli affittuari coltivatori diretti, i quali da anni lavorano, con contratti precari, sul latifondo del crotonese e sono numerosi in particolari zone dello stesso.

Se noi non introducessimo nella legge una chiara disposizione che garantisca la stabilità dei cooperatori, di questi coloni, di questi assegnatari coltivatori perpetreremmo una grande ingiustizia e dimostreremmo una evidente incoerenza. Nel momento stesso nel quale, attraverso la riforma dei contratti agrari, noi accettiamo come equo e produttivisticamente valido il principio della stabilità del coltivatore sul fondo ed emaniamo in proposito una precisa norma, quella della « giusta causa », la quale dovrebbe tradurre in atto tale principio, noi non possiamo, in un provvedimento che si dice di riforma, non applicare tale principio ai coltivatori del crotonese, e tanto meno possiamo consentire la estromissione di questi contadini dalle terre che sino ad oggi hanno lavorato. Noi dobbiamo usare a questi lavoratori che sono i più poveri e, da secoli, i più oppressi, almeno lo stesso trattamento usato agli altri contadini italiani. E non si dica che non vi sono intenzioni del Governo di procedere alla estromissione di questi contadini, e che la legge non prevede per essi alcuno sfratto. L'onorevole Pugliese non ci tranquillizza affatto nella sua relazione e nelle sue assicurazioni verbali quando ci dice che la sorte di questi contadini è dipendente dalla futura assegnazione delle terre, e dalla loro sistemazione definitiva su queste terre. Se ciò fosse vero, e fosse perciò tradotto in una norma di legge, noi non avremmo nulla da obiettare.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

Se al contadino isolato, o socio di cooperativa, il quale ha attualmente in conduzione, più o meno precaria, un ettaro di terreno, si assicurassero, attraverso le leggi in esame, tre ettari di terreno in località anche diversa da quella nella quale attualmente il contadino lavora, il contadino accetterebbe di buon grado tale sostituzione.

Ma il fatto è che il Governo si propone, attraverso questa legge, di estromettere — qualcuno potrebbe pensare per punirli — i contadini soci delle cooperative ed i coltivatori isolati del latifondo crotonese. Ciò è dimostrato dal fatto che, quando si è trattato di prorogare i contratti agrari per tutti i coltivatori diretti italiani, si è proposta una eccezione a tale proroga per i contadini coltivatori diretti nel crotonese, singoli od associati nelle cooperative! Infatti, è stato presentato, proprio con l'avallo del relatore di maggioranza onorevole Pugliese, in sede di Commissione, un emendamento con il quale su richiesta dell'Opera si sarebbero dovuti escludere dalla proroga i contratti di affitto, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione in virtù della legge della Sila.

Se si può, come eccezione, prevedere qualche caso nel quale per ragioni tecniche tale estromissione è indispensabile, e quel caso può essere risolto con una normale permuta, la legge deve ribadire che, come regola, questi contadini rimarranno sulla terra fino ad oggi da essi coltivata.

Ma dal semplice diniego di proroga si arriva, ai danni dei coltivatori delle zone latifondistiche, a proposte più significative delle quali dobbiamo tener conto: mi riferisco al contenuto dell'articolo 29 della legge definitiva sulla riforma fondiaria presentata dall'onorevole ministro Segni al Senato. Questo articolo indica chiaramente tutto l'orientamento del Governo. L'articolo in parola propone infatti: « Le terresoggette a espropriazione ai sensi della presente legge (e anche quella della Sila vi sarà compresa, perchè soggetta a coordinamento) o delle altre leggi di riforma fondiaria non possono essere soggette a concessioni ai termini del decreto legislativo 6 settembre 1946. Con l'entrata in vigore della presente legge, su richiesta degli enti per la riforma, saranno revocate dai prefetti le concessioni precedentemente disposte alle cooperative ».

Quindi, noi abbiamo ragione di essere preoccupati e di voler richiedere che nella

legge si indichi esplicitamente il diritto di questi contadini, singoli o associati, a rimanere sul fondo.

Noi abbiamo sostenuto e dimostrato, nel corso della discussione generale, che questo disegno di legge tende, non a dare le terre ai contadini, ma a estromettere i contadini dalle terre. Abbiamo detto che vi sono 13 mila contadini insediati nelle terre che voi volete espropriare e colonizzare. Voi vi proponete di immettere in queste terre 7 mila famiglie contadine. È evidente che, anche se voi non attuerete alcuna sostituzione, 6 mila famiglie contadine dovrebbero essere estromesse dalla terra che attualmente coltivano.

Ma, se voi non accetterete il nostro emendamento 2-bis, noi a questa considerazione dovremo aggiungerne un'altra: che voi non garantite la permanenza sulla terra nemmeno a 7 mila delle 13 mila famiglie attualmente insediate. Le proposte ed i provvedimenti che io vi ho denunciato fanno chiaramente intendere che, se noi non disponiamo diversamente, con la legge in esame questi contadini saranno estromessi dalle terre. Noi riteniamo, in conclusione, che il nostro articolo 2-bis debba essere preso in considerazione, e per uniformarsi al concetto generale della stabilità del coltivatore sulla terra, e per tenere conto delle esigenze speciali di questi poverissimi contadini del crotonese. L'articolo 2-ter definisce il canone che noi proponiamo per la concessione enfiteutica. Io richiamo l'attenzione dell'Assemblea (quella del Governo e della Commissione è già stata richiamata nelle precedenti discussioni) sul contenuto di questo articolo: « Il canone annuo dovuto al proprietario del fondo assegnato in enfiteusi è determinato secondo le norme del catasto per l'accertamento del beneficio fondiario lordo, e non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo all'inizio della costituzione dell'enfiteusi, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteuta in misura non superiore al 50 per cento del reddito censuario medesimo ».

Mentre noi nell'articolo 2 abbiamo proposto la concessione in enfiteusi, nell'articolo 2-ter precisiamo quale genere di enfiteusi vogliamo, perchè la convenienza dell'enfiteusi, logicamente, dipende dal canone enfiteutico che si propone di pagare. Nell'articolo 2-ter con chiarezza, ad esplicazione dell'articolo 2, per questa enfiteusi, in questa particolare zona del latifondo, proponiamo che il canone enfiteutico sia pari al reddito

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

dominicale censuario al netto dell'importo degli oneri (imposte) gravanti sull'enfiteuta, con l'avvertenza che tale detrazione non potrà mai superare l'ammontare della metà del reddito dominicale censuario stesso.

Ci si domanda: la vostra enfiteusi, pur essendo discutibile dal punto di vista giuridico e dal punto di vista sociale, è per lo meno conveniente dal punto di vista economico ai contadini assegnatari?

In fondo, ci si propone di fare un confronto economico fra l'assegnazione della terra in proprietà con pagamento di questa proprietà in 30 rate annuali gravate dell'interesse del 3,50 per cento (articolo 17 disegno di legge) e l'enfiteusi che noi proponiamo (emendamenti 2 e 2-ter).

Noi accettiamo l'invito e sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea i risultati dei calcoli nell'un senso e nell'altro.

Il professore Medici, il quale nel Senato ha creduto di dimostrare la convenienza economica dell'assegnazione in proprietà con pagamento rateale sulla enfiteusi da noi proposta, ha portato in Assemblea i seguenti dati. Egli ha affermato: « Supponiamo di dare in proprietà ad una famiglia contadina della zona cinque ettari di terreno. Il valore di questo terreno dev'essere calcolato secondo l'articolo 17 del disegno di legge, il quale stabilisce che l'indennità da corrispondere al proprietario sarà in misura pari alla valutazione del terreno stesso agli effetti della imposta patrimoniale. Nella zona da noi considerata, i terreni soggetti ad esproprio hanno in media un reddito 1937-1939 pari a lire 225 per ettaro. A questo reddito corrisponde un valore, calcolato agli effetti dell'imposta patrimoniale, di 55 mila lire per ettaro ».

I risultati del senatore Medici non si discostano dall'affermazione dell'onorevole ministro, il quale ha sostenuto che nella zona, con i prezzi della patrimoniale, si arriverà in media ai prezzi da 45 a 55 mila lire ad ettaro. Il senatore Medici, dichiarando di mettersi nelle condizioni più sfavorevoli, ha assunto nei suoi calcoli il valore massimo: 55 mila lire per ettaro. Cinque ettari per 55 mila lire importano un determinato capitale (lire 275.000), per cui, applicando il tasso del 4 per cento, e rateizzando in trenta annualità, si otterrà una rata di 17.340 lire all'anno. Questo calcolo potrete riscontrarlo nella relazione di maggioranza, nella quale è riportato per esteso il ragionamento del senatore Medici.

Un contadino, quindi, pagando 17.340 lire l'anno, per trenta anni consecutivi, alla fine

dei trent'anni, diventa proprietario di un podere di 5 ettari. Quanto avrà pagato questo contadino alla fine dei trent'anni? Risulta da una semplice moltiplicazione: 17.340 per trenta dà 520.200 lire. Avendo sborsato, con rate comprensive di capitale e interessi per trent'anni consecutivi, 17.340 lire all'anno, il nostro contadino diventa alla fine dei 30 anni proprietario di cinque ettari di terreno che gli saranno costati in definitiva oltre 520 mila lire. Il conto del senatore Medici, partendo dal presupposto del rateizzo al tasso del 4 per cento, è perfetto. Anzi, se rettifica v'è da fare, è a vantaggio della tesi sostenuta dal senatore Medici: infatti, avendo stabilito l'articolo 17 del disegno di legge in esame che il tasso di rateizzo sarà del 3,50 (invece che del 4 per cento computato dal senatore Medici), ne consegue una rata annuale di lire 14.900 (anziché di lire 17.340), ed un costo complessivo della terra di lire 447.000 (anziché di lire 520.200).

Adesso esaminiamo l'altra faccia della questione: l'enfiteusi. I contadini assumono lo stesso podere in enfiteusi e pagano annualmente un canone. Alla fine dei trent'anni pagano il prezzo di affranco del podere e ne diventano pieni proprietari. Quanto avranno pagato in definitiva per divenire proprietari seguendo questa via?

Come vi ho detto, al valore di 55 mila lire ad ettaro, corrispondente a quello preso in esame dal senatore Medici, corrisponde un reddito imponibile 1937-1939 di 225 lire ad ettaro.

È una media calcolata prendendo in esame i redditi del seminativo e del pascolo. Le 55 mila del senatore Medici come capitale-terra corrispondono in conseguenza al reddito dominicale 1937-39 di 225 lire ad ettaro.

Noi, che cosa proponiamo? Ecco qui il giuoco di bussolotti del senatore Medici. Questi, infatti, che cosa fa? Dimostra l'antieconomicità di una enfiteusi che noi non proponiamo. Ciò che noi abbiamo presentato in Senato, ed abbiamo riproposto a voi, riproducendolo integralmente dalle nostre proposte fatte al Senato, è una precisa forma di enfiteusi, è una enfiteusi il cui canone annuale non è arbitrario ma è stato da noi predeterminato: tale canone sarà pari al reddito dominicale censuario decurtato dell'ammontare delle imposte che fanno carico alla proprietà, ridotte nella misura del 50 per cento del reddito, nel caso che il loro ammontare dovesse superare tale limite.

Quale è il reddito dominicale censuario? È quel reddito il quale si prende come base per la imposizione fiscale. Attualmente, a

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

base della imposizione fiscale, quale reddito si prende? A me sembra che il relatore abbia citato a voi anche la legge, in base alla quale si determinano le imposte fondiari. Io vi cito quanto è scritto in una pubblicazione che interessa la grande proprietà fondiaria, quella aderente alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana. A pagina 10 di questa pubblicazione, dedicata alla « Riforma tributaria nei suoi rapporti con l'agricoltura », si calcola l'incidenza tributaria sul reddito. Per eseguire tale calcolo, in una tabella esplicativa, l'autore, partendo dal valore indicativo 100 per il reddito dominicale 1937-1939 (prima colonna) da questo ricava il reddito « fiscale » 1949 nella misura indicativa di 1200 (terza colonna). Ciò vuol dire, come è spiegato nella prima annotazione dello stesso testo, che il reddito preso nel 1949 a base della imposizione fiscale è pari a dodici volte il reddito dominicale 1937-1939.

Sostanzialmente questo proprietario che viene espropriato dei 5 ettari, in base a quale reddito paga le imposte al primo gennaio 1950? In base al reddito del 1937-1939 moltiplicato per 12. Se questi 5 ettari dovessero essere ceduti in enfiteusi ad una famiglia contadina, nella forma da noi proposta, quale canone enfiteutico dovrebbe essere imposto al concessionario? Non vi può essere dubbio: il canone da noi proposto si determina in un unico modo. Si calcola prima il reddito dominicale fiscale che secondo legge e secondo prassi è pari al reddito 1937-1939 moltiplicato per 12: per un ettaro di terreno tale reddito dominicale fiscale sarà, nel nostro caso, pari a lire 225 (reddito dominicale 1937-1939) moltiplicato dodici, uguale a lire 2.700. Da tale reddito fiscale occorre, secondo la precisa dizione del nostro articolo 2-ter, detrarre l'ammontare degli oneri fiscali a carico della proprietà, e ciò è giusto, perché le tasse, nell'enfiteusi, le paga l'enfiteuta e non il proprietario. A quanto ammontano questi oneri fiscali? Mi servo anche in questo della pubblicazione della Confederazione generale dell'agricoltura italiana: le tasse a carico delle proprietà sono sempre superiori al 50 per cento del reddito fiscale come sopra determinato: l'imposta erariale sui terreni è il 10 per cento di questo reddito, la provinciale il 10 per cento, la comunale il 10 per cento, la supercontribuzione provinciale è del 10 per cento, quella comunale del 10 per cento. Oltre a queste vi sono: la imposta straordinaria immobiliare (lire 18 su lire 1200), l'imposta chinino (lire 71 su lire 1200), l'addizionale comunale assistenza (li-

re 30 su 1.200), il contributo infortuni agricoli 8,4 per cento, l'addizionale camerale 0,24 per cento, gli aggi di riscossione in misura del 10 per cento sul carico tributario.

In tutto, le imposte a carico della proprietà come sopra calcolate, nella migliore delle ipotesi, cioè nel caso che comuni e province non siano autorizzati a superare i limiti delle supercontribuzioni, ammontano al 75,41 per cento del reddito dominicale censuario da noi determinato. Ora, considerato che tutte queste tasse le paga l'enfiteuta, sarebbe giusto detrarre, dal reddito, l'ammontare. Ma, nel nostro emendamento 2-ter noi proponiamo che l'ammontare di queste tasse venga detratto per intero solo nel caso che non superi la metà del reddito dominicale censuario attuale, e nel caso che superi tale limite la detrazione si debba limitare al 50 per cento di questo reddito. Superando l'ammontare delle tasse il 50 per cento del reddito censuario (75,41 per cento), noi detrarremo solo il 50 per cento del reddito dominicale censuario.

Il canone da noi proposto nell'emendamento 2-ter, per la concessione in enfiteusi, sarà nel caso in esame e per i motivi anzidetti, per ogni ettaro, pari a lire 2.700 (reddito dominicale fiscale attuale) meno lire 1.350 (detrazione per imposte a carico dell'enfiteuta, limitata al solo 50 per cento del reddito, avendo dimostrato che le tasse sono il 75,41 del reddito stesso) uguale a lire 1.350. E per i cinque ettari concessi il canone enfiteutico annuo che noi proponiamo sarà di lire $1.350 \times 5 =$ lire 6.750. Con la enfiteusi da noi proposta il contadino pagherà un canone annuo di 6.750 lire. Alla fine dei 30 anni che cosa succederà di questo contadino enfiteuta? Avrà pagato 6.750 lire all'anno di canone, e per tutti i 30 anni avrà pagato a questo titolo lire $6.750 \times 30 = 202.500$ lire. Voi obietterete: forse dopo aver pagato tutti questi canoni il contadino è divenuto proprietario della terra? No, perché alla fine del trentesimo anno la terra rimarrà ancora in proprietà del vecchio proprietario. Se il contadino vuole diventare proprietario della terra dovrà riscattarla, cioè, oltre a tutti i canoni annui corrisposti, pagare il prezzo dell'affranco. Quale è questo prezzo? Tale prezzo è stabilito dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, in misura pari al valore ottenuto capitalizzando il canone enfiteutico annuo al tasso del 5 per cento. Se voi capitalizzate le 6.750 lire di canone annuo al 5 per cento, se cioè moltiplicate tale canone per 20, avrete la somma necessaria all'affrancazione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

della terra: $6.750 \times 20 =$ lire 135.000. Il contadino cioè, per diventare proprietario, dovrà versare al vecchio proprietario altre lire 135.000. In conclusione, con l'enfiteusi e con il preciso canone che per essa noi proponiamo nel nostro emendamento 2-ter, il contadino diventerà proprietario di 5 ettari di terra, pagando annualmente per trent'anni lire 6750 di canone, e pagando alla fine lire 135.000 per l'affranco. Il contadino, per diventare proprietario di 5 ettari di terra avrà pagato in complesso lire $6.750 \times 30 =$ lire 202.500 per canoni più lire 135.000 per affranco: in tutto lire 337.500. Se paragonate questa cifra di lire 337.500 con le cifre di lire 447.000 derivante dal calcolo (aggiornato in meglio) fatto dal professore Medici in base alla proposta di vendita a rate contenuta nella legge, voi vedrete che la convenienza della concessione in enfiteusi, per il contadino, è lampante. Questa è l'enfiteusi, questa è la misura del canone enfiteutico che noi proponiamo. Discutete di questa enfiteusi e di questo canone, diteci che questo canone è irrisorio rispetto ai diritti ed ai bisogni dei vecchi proprietari, ma non ci ripetete il gioco di bussolotti fatto dal professore Medici al Senato, quello cioè di attribuirci una forma ed un canone enfiteutici che noi non abbiamo mai proposto, fondando poi su questo presupposto falso la dimostrazione della convenienza economica della compravendita rispetto all'enfiteusi.

Il ministro, a questo punto, potrebbe aggiungere: ma guardate, voi avete fatto un calcolo esatto dal punto di vista formale, ma tendenzioso dal punto di vista sostanziale, perché voi non avete calcolato il capitale terra nella stessa misura calcolata dal senatore Medici. A questa obiezione potrei rispondere e che il maggior valore del capitale terra è compreso nel canone annuo — certamente superiore all'interesse che, come tasso, per il capitale fondiario deve essere molto più basso di quello del capitale finanziario — e che nel caso del pagamento rateale il contadino versa lire 14.900 annue, mentre nel trasferimento in enfiteusi versa lire 6750 annue di canone, cioè versa in più lire 8150 annue, per le quali nei trenta anni dovrebbe, a rigore, calcolarsi un adeguato interesse. Prima di tradurre la mia obiezione in cifre, attendo che l'onorevole ministro mi formuli esattamente in cifre la sua obiezione, nelle sue dichiarazioni precedenti al voto.

Onorevoli colleghi, possiamo discutere su questa enfiteusi, voi potrete sostenere che la nostra proposta si traduce in una confisca

della proprietà, potrete affermare che il canone da noi calcolato non è sufficiente a pagare neppure le spese di rappresentanza al vecchio proprietario, ma non potrete sostenere con serietà e fondamento che la nostra enfiteusi è più onerosa della espropriazione rateizzata che voi proponete.

Ma vi è un'altra importante osservazione da sottoporre all'esame della Camera. Noi e voi proponiamo di assegnare la terra a dei contadini poverissimi i quali, specialmente nei primi anni nei quali sono immessi nel possesso della terra, non solo non hanno disponibilità finanziarie, ma hanno certamente debiti arretrati. Se noi vogliamo fare in modo che questi contadini possano lavorare e migliorare la terra, dobbiamo assicurare agli stessi la possibilità di avere un adeguato reddito netto, dobbiamo perciò ridurre al minimo l'ammontare dei loro pagamenti annuali. Ed allora, riflettete sui due risultati: il senatore Medici con la vendita a rate propone che i contadini paghino 14.900 lire l'anno; noi, con l'enfiteusi, proponiamo che i contadini paghino 6.750 lire l'anno. Anche se non ve ne fossere altri, per questo solo motivo, per il contadino, il quale specie nei primi anni è privo di mezzi, la forma enfiteutica è la più conveniente. Voi direte che pagherà di più quando dovrà riscattare la terra. Ma allora voi non avete fiducia nei vostri provvedimenti di trasformazione, di miglioramenti, di aiuti ai contadini, di aumento del reddito del terreno! Se voi avete fiducia in questi provvedimenti, dovete ritenere che il contadino avrà maggiore possibilità di riscattare la terra quando la terra sarà trasformata e gli garantirà un reddito maggiore!

Se voi tenete conto che la diversa forma di cessione porta anche al risultato che momentaneamente alla proprietà non si versa nessun capitale, né in contanti, né in titoli dello Stato, ma si versa semplicemente un canone all'anno, voi avete un risparmio che — anche accettando la tesi del ministro il quale attribuisce alle terre che saranno espropriate il valore medio di 50-55 mila lire ad ettaro — si aggirerà per i 50 mila ettari da espropriare sui due miliardi e mezzo. Se noi potremo disporre di questa somma, anche in cartelle dello Stato scontabili, noi la investiremo in una forma più utile: per aumentare l'entità dei miglioramenti, degli aiuti ai contadini, od in qualsiasi altro modo che certamente, rendendo più produttivi i terreni, apporterà vantaggi notevoli all'economia.

Ma vi è una considerazione fondamentale di indole politica. Voi dichiarate di voler ini-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

ziare con questa legge la riforma fondiaria. Quale scopo deve avere una riforma? Lo ha indicato l'onorevole Segni: limitare la proprietà fondiaria. A quale fine si deve operare tale limitazione? L'onorevole Segni ha detto che nelle discussioni dinanzi all'Assemblea Costituente l'estensore della relazione chiarì la portata del limite di estensione terriera come un concetto di limitazione della forza economica della proprietà fondiaria. Con la vostra proposta di pagamento immediato ed integrale della terra ai proprietari espropriati, anche se voi limitate la estensione della proprietà latifondistica nel crotonese, voi in sostanza compensate questa limitazione terriera con la cessione di 2 miliardi e mezzo ai pochi grossi proprietari del luogo.

Avete con questo mezzo ottemperato alla Costituzione? Avete diminuito la forza economica della proprietà fondiaria? Secondo me, l'avete aumentata, perché mentre i contadini andranno soggetti alla crisi dei prodotti agricoli, crisi che già si manifesta in modo molto sensibile, alla proprietà voi date un sicuro reddito del 5 per cento, che non tutti i proprietari sono sicuri di poter avere in questo momento. Se è vero che, in sede di discussione della riforma dei contratti agrari, vi è stata una proposta, accettata dalla maggioranza ed approvata da questa Assemblea, che limita il canone di affitto a non più del 4 per cento del valore della proprietà e questo 4 per cento è al lordo di tutte le imposte, volete voi dare ai proprietari del crotonese il 5 per cento del valore della terra al netto delle imposte? L'onorevole Segni ha sostenuto che la riforma non deve essere né un processo, né una punizione: ma in questo modo voi premiate i latifondisti calabresi. Con questo sistema voi non attuerete una qualsiasi riforma fondiaria, ma consolidate la potenza economica della proprietà latifondistica.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, e per altri ancora (ma credo che questi siano i sostanziali), noi siamo favorevoli all'enfiteusi. Non crediamo che vi sia nessuna impossibilità di attuazione dell'enfiteusi. Esistono delle obiezioni giuridiche, ma non sono assolutamente insormontabili. Lo stesso ministro a questo proposito sostanzialmente ci dice: voi non potete proporre la forma di enfiteusi consacrata nella nostra legislazione; questa enfiteusi sarebbe in definitiva dannosa al contadino; infatti, secondo il nostro codice, alle enfiteusi si accompagnano due istituti: la devoluzione (in caso di inadempimento agli obblighi da parte dell'enfiteuta il proprie-

tario riacquista la piena proprietà estromettendo l'enfiteuta inadempiente), e la prelazione (in caso di vendita del diritto di enfiteusi da parte dell'enfiteuta, il proprietario ha diritto di essere preferito nell'acquisto e ridiventa con ciò proprietario pieno). Vi sarebbero due vie per la ricostituzione delle grandi proprietà. Possiamo riconoscere che tali inconvenienti, nell'enfiteusi prevista dal nostro codice, esistono, ma non li consideriamo barriere insuperabili.

Io ricordo a voi che il principio della enfiteusi coatta è stato approvato dalla Camera dei deputati il 10 agosto 1922 su proposta del senatore Giovanni Bertini nel suo disegno di legge sul latifondo. Il senatore Bertini e la Camera dei deputati ebbero presenti gli stessi inconvenienti che sono adesso presenti all'onorevole Segni. Ma il senatore Bertini e la Camera non si sono fermati di fronte a questi inconvenienti: hanno capito che, se bisognava incidere sul latifondo, se occorreva iniziare una riforma fondiaria, non si potevano mantenere in vita le istituzioni giuridiche ed i sistemi che avevano come origine e come presupposto la vigente struttura di distribuzione terriera. In conseguenza, il senatore Bertini e la Camera, per rendere operante l'enfiteusi, non hanno indietreggiato di fronte alla modifica delle allora vigenti disposizioni in materia. L'articolo 15 del citato disegno sul latifondo prevedeva: « Le concessioni in enfiteusi stipulate in base alla presente legge sono regolate dall'articolo 1526 e seguenti del codice » e ritenendo che queste norme del codice non erano quelle che avrebbero resa operante e conveniente l'enfiteusi proposta, aggiungeva: « In deroga peraltro agli articoli stessi, esse sono sottoposte alle condizioni di cui all'articolo 1 », ecc..

Anche noi, onorevoli colleghi, non possiamo operare una riforma fondiaria che modifichi sostanzialmente una struttura politico-sociale-economica, mantenendo contemporaneamente in vita gli stessi ordinamenti giuridici che su questa struttura si fondano.

Perché più conveniente ai contadini, alla produzione e al miglioramento agrario noi confidiamo che la nostra proposta di concessione delle terre in enfiteusi sarà accolta dalla Camera. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Siccome la quasi totalità dei miei emendamenti poggiava su quello all'articolo 1, che non è stato accolto, li ritiro

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

tutti, mantenendo soltanto quelli relativi agli articoli 16 e 24.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Larussa, Monterisi, Ferrario, Sammartino, Arcaini, Cassiani, Ceravolo, Giuntoli Grazia, Sciaudone e Carratelli hanno proposto di sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

« Nei territori considerati dalla presente legge la proprietà terriera privata è soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà, alla data di entrata in vigore della presente legge, e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.

« La quota da espropriare è indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. Sono esenti da espropriazione i terreni, ove siano state apportate importanti trasformazioni pari alla metà del valore accertato a norma dell'articolo 7 e la cui produzione, nonché mano d'opera, superino del 30 per cento quelle normali della zona ».

L'onorevole Larussa ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LARUSSA. Anch'io ritiro il mio emendamento. Esso mirava ad un coordinamento dell'attuale legge al disegno di legge di stralcio n. 1173. Dopo le chiare ed inequivocabili precisazioni del ministro, il quale ha dichiarato che in base all'articolo 7 della citata legge di stralcio vi sarà il coordinamento della attuale legge sulla Sila, della legge 1173, con i criteri generali della legge più ampia — la riforma agraria — già presentata al Senato, ritiro questo come tutti gli altri emendamenti. Sono lieto che il Governo abbia accettato come raccomandazione il mio ordine del giorno, mirante a quanto sopra, e quello di un maggiore finanziamento per le opere, indispensabile se si vuole fare sul serio.

GERMANI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, Presidente della Commissione. Data l'importanza dell'emendamento Miceli, concernente la questione dell'enfiteusi, penso che sarebbe opportuno rinviare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

MERLONI, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quale programma d'azione immediata e a lungo termine intende svolgere in relazione alla nuova rotta del fiume Reno — avvenuta a cinque mesi di distanza dalla precedente — la quale ha dimostrato che ormai una vastissima zona delle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna deve ritenersi soggetta al costante pericolo di inondazioni.

(1333)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quale piano abbia predisposto per il rafforzamento degli argini del fiume Senio.

(1334)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non crede necessaria la creazione obbligatoria in tutti i comuni rurali di asili femminili destinati a creare la futura e sapiente madre di famiglia, con l'insegnamento dei precetti morali, insieme alla scuola di cucito, di ricamo, di culinaria, d'igiene.

(1335)

« LETTIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quando intende disporre la costruzione del tanto reclamato cavalcavia sulla strada statale che attraversa la linea ferroviaria a Battipaglia, evitando così ai numerosi passanti di fare, spesso, lunghe soste, prima di poter attraversare la linea ingombra dalle continue manovre dei treni.

(1336)

« LETTIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda necessario istituire nella 3^a, 4^a e 5^a classe elementare l'insegnamento obbligatorio di elementari ma precise nozioni scientifiche e pratiche di igiene e di agraria.

(1337)

« LETTIERI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non creda opportuno favorire la

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

cinematografia istruttiva nei piccoli paesi e borgate ove, accanto alle scuole elementari, potrebbe, specie nei giorni di festa, rappresentare per i bambini, per gli operai, per i braccianti ed anche per le classi più evolute, un mezzo di educazione pratica e l'allontanamento del popolo dal vino, dal giuoco e dalle altre distrazioni nocive alla morale ed alla salute.

(1338)

« LETTIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere le ragioni che hanno fatto negare la cessione di due padiglioni dell'ex spolettificio di Cava dei Tirreni agli ospedali riuniti di Salerno per la creazione di un ospedale per infettivi, quando si è constatato che i numerosi padiglioni dell'ex spolettificio, completamente abbandonati da molti anni ed in via di completa distruzione, occupanti circa cento ettari di terreno fecondo, non sono stati adibiti a funzione alcuna e tenuto presente che, nel richiedere i due padiglioni, si era espressamente dichiarato che il costituendo ospedale per infettivi sarebbe stato anche a disposizione d'infermi militari e che, in caso di richiesta, sarebbe stato restituito all'Autorità militare.

(1339)

« LETTIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per assicurare al porto di Napoli il necessario traffico in merci e passeggeri per consentirgli — sia pure entro le possibilità nazionali — quella necessaria vitalità cui ha diritto, senza considerarlo solo utile per sbarco di materiali bellici.

(1340)

« SANSONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le disposizioni in base alle quali il prefetto di Alessandria ha sospeso il sindaco della città di Ovada, dopo averlo costretto a far ritirare dalle guardie comunali la bandiera della pace issata dai partigiani il 23 marzo 1950 sulla torretta del palazzo municipale.

(1341)

« AUDISIO, LOZZA, TORRETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non reputi opportuno disporre che gli Ispettorati agrari compartimentali istruiscano le pratiche per miglioramenti agrari, ai sensi della legge per la bonifica integrale — 13 feb-

braio 1933, n. 215 — anche quando non si preveda immediatamente possibile la erogazione del sussidio.

« In tal modo, il richiedente è posto nella condizione di anticipare tutta la spesa per la esecuzione dei lavori in attesa che gli sia rimborsato l'importo del sussidio statale deliberato.

(1342)

« SPOLETI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non ritenga opportuno diramare alle pubbliche amministrazioni una circolare che richiami all'osservanza del decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, numero 406, abolitivo del titolo di eccellenza, visto che la contraria consuetudine, che sempre più si va diffondendo, contrasta con la sensibilità moderna e democratica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2518)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non sia vero che da tre mesi un migliaio di progetti di riliquidazione delle pensioni ai vecchi postelegrafonici si accumulano nel Gabinetto del Sottosegretario senza essere firmati, e, in caso affermativo, quali ne sono i motivi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2519)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, ad integrazione dell'opportuno provvedimento emanato per ricordare Guglielmo Marconi nelle scuole ed accademie d'Italia, nel 76° anniversario della nascita del grande scienziato, non ritenga opportuno, d'intesa con gli altri Ministeri competenti (dei lavori pubblici e delle poste e telecomunicazioni), predisporre quanto è necessario per la erezione del monumento a Marconi in Roma, deliberato dopo la morte di Lui, con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1939. Ciò tanto più che l'imponente opera risulterebbe, a quanto pare, già approntata dall'artista che ne ebbe l'incarico, in applicazione del predetto provvedimento di legge, per il che non rimarrebbe che scegliere, d'intesa col comune di Roma, l'area adatta da destinare a così imponente opera, la cui realizzazione risponde all'unanime voto del popolo italiano.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

« Chiede di conoscere altresì se la « Fondazione Marconi », alla cui custodia venne affidata la Villa Grifone di Pontecchio — culla della radiotelegrafia — abbia provveduto a decorosamente sistemare detta villa come Museo dei preziosi ricordi marconiani, in modo che essa, insieme al vicino Sacratio di Sasso-Marconi, costituisca per i turisti italiani e stranieri una meta di alto interesse spirituale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2520)

« TRULLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere i provvedimenti che intende adottare per dare al porto di Napoli quei traffici e quelle linee di navigazione che gli spettano nel quadro di una equa distribuzione dei traffici marittimi, considerando che non nello sbarco di armi, ma di merci e di passeggeri sono le condizioni per la ripresa economica del porto e della città di Napoli. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2521)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici — con riferimento ad altra interrogazione sulla triste e dolorosa situazione delle baracche nel comune di Corato, ed alla risposta scritta ricevuta in data 29 dicembre 1949, con la quale l'onorevole Ministro informava « che in attesa che abbiano avuto attuazione le suaccennate costruzioni di alloggi e le altre che eventualmente seguiranno, e che, quindi, con una migliorata situazione edilizia, possa disporsi la demolizione di tali antigieniche abitazioni, l'Amministrazione ha frattanto autorizzata l'esecuzione dei lavori di riparazione delle baracche stesse, per l'importo di lire 2.280.000, al fine di assicurare una maggiore stabilità e renderle più idonee all'uso cui purtroppo attualmente servono » — per conoscere:

1°) per quali ragioni, a tanta distanza di tempo della risposta suindicata, ancora nulla in proposito è stato concretamente fatto: il che è tanto più grave e censurabile quanto più si considerino le condizioni indicibili nelle quali vivono gli infelici che occupano le predette baracche;

2°) se l'onorevole Ministro — nell'intervenire e provvedere, con l'urgenza che il caso richiede, perché il penosissimo problema abbia effettiva e concreta soluzione senza ulteriore ritardo — non ritenga al tempo stesso

di dovere decidere e disporre che la suindicata somma di lire 2.280.000, fissata per i lavori di riparazione delle baracche stesse, venga invece più utilmente impiegata in costruzioni stabili, sia pure leggere, del tipo di altre simili già esistenti in Corato: e ciò in considerazione della impossibilità o, comunque, dell'assoluta mancanza di convenienza e utilità a riparare le antigieniche, sfasciatissime, cadenti baracche, ridotte in condizioni di totale inidoneità finanche all'uso di tuguri. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2522)

« CAPACCHIONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della difesa e delle finanze, per conoscere le ragioni per le quali è stato disposto il congedo di 44 ufficiali ciechi di guerra per la maggior parte decorati al valore, i quali con il 30 giugno si verranno a trovare senza alcun mezzo di sussistenza.

« L'interrogante chiede al Ministro delle finanze, qualora il congedo fosse dovuto a ragioni di carattere finanziario, se non ritiene doveroso ed urgente cercare i mezzi necessari per mantenere in servizio chi tutto ha dato alla Patria.

« In ogni caso l'interrogante chiede la sospensione della esecuzione del provvedimento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2523)

« BARATTOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per sapere:

1°) se sono a conoscenza che in Melendugno (Lecce), comune con popolazione superiore a 6000 abitanti, l'unico edificio scolastico esistente, la cui costruzione non venne ultimata a causa della guerra, subì notevoli danni bellici, onde l'opera è in istato di assoluto abbandono e di progressivo deterioramento;

2°) se sono a conoscenza che per la mancanza di edificio scolastico la educazione e la istruzione elementare sono impartite in locali privati, antigienici e insalubri;

3°) se e quali provvedimenti si ritenga di adottare con urgenza, al fine di evitare la completa rovina dell'edificio, che non può essere ripristinato a spese del comune, il quale peraltro non sarebbe in condizioni di sopportare l'onere corrispondente. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2524)

« LECCISO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1950

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se abbia avuto notizia di una grave epidemia di tifo scoppiata a Canicatti e quali provvedimenti abbia disposto per assistere urgentemente la popolazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2525)

« ALMIRANTE »:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere gli intendimenti del Governo circa il soddisfacimento degli impegni contenuti nell'ordine del giorno votato dalla Camera nella seduta del 22 novembre 1949 relativamente all'auspicata integrale soluzione del problema del bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna.

(348)

« SAILIS »:

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini. (*Approvato dal Senato*). (1178). — *Relatori*: Pugliese, per la maggioranza, e Miceli, di minoranza.

Ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali. (228). — *Relatori*: Longhena e De Maria.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606). — *Relatori*: Bellavista e Carron.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI